



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 181

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 19 marzo 2014

I N D I C E

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria *Pag.* 5

11^a (Lavoro) e 12^a (Igiene e sanità):

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5) » 16

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 17

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 24

4^a - Difesa:

Plenaria » 28

5^a - Bilancio:

Plenaria (1^a antimeridiana) » 33

Sottocommissione per i pareri (antimeridiana) . . . » 38

Plenaria (2^a antimeridiana) » 39

Plenaria (pomeridiana) » 40

Sottocommissione per i pareri (pomeridiana) . . . » 51

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 53

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 71) » 59

Plenaria » 59

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 72) » 63

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 64

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	73
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59)</i>	»	90
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22)</i>	»	91
<i>Plenaria</i>	»	91
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	107
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 61)</i>	»	116
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 62)</i>	»	116
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	117
<i>Plenaria</i>	»	117
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	121
<i>Plenaria</i>	»	121

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	<i>Pag.</i>	135

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	136
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	»	138
Per la semplificazione:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	139

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 19 marzo 2014

Plenaria**1^a Seduta***Presidenza del Presidente della 2^a Commissione*

PALMA

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

*IN SEDE REFERENTE***(968) PAGLIARI ed altri. – Norme in materia di domini collettivi**

(Esame e rinvio)

Il senatore COMPAGNONE (*GAL*), relatore per la 13^a Commissione, illustra il disegno di legge che si propone di contrastare l'alienazione, da parte dei Comuni, delle proprietà collettive; tale obiettivo si giustifica dal momento che i domini collettivi attestano un uso comune del territorio, dalle origini antichissime. Si tratta di forme organizzative che, ancora oggi, rivestono rilievo economico, ambientale e sociale, consentendo l'esercizio del pascolo, del legnatico, della semina e della caccia. Nell'ambito della categoria di beni collettivi sono comprese, generalmente, tre fattispecie: gli usi civici sulla proprietà privata, ossia i diritti di godimento su un terreno di proprietà altrui; le proprietà collettive aperte o terre civiche, sulle quali la collettività non divide il godimento con nessun altro proprietario; le proprietà collettive chiuse, al cui godimento sono ammessi i residenti attuali che siano anche discendenti dei residenti originari. Le proprietà collettive sono assimilabili a quelle demaniali, in quanto hanno in

comune alcune caratteristiche fondamentali. In particolare, a causa dell'esigenza di preservare il godimento da parte dell'intera collettività ed evitare che esse vengano parcellizzate da usurpatori, le proprietà collettive sono caratterizzate dalla inalienabilità e dalla indivisibilità e sono gravate da perpetuo vincolo di destinazione. Il *corpus* normativo di riferimento è costituito principalmente dalla legge n. 1766 del 1927 e dal relativo regolamento di attuazione del 1928 ed integrato da normativa statale e regionale successiva.

In particolare, l'articolo 1 richiama l'attuazione degli articoli 2, 9, 42 secondo comma e 43, della Costituzione e contiene il riconoscimento dei domini collettivi, comunque denominati, quale ordinamento giuridico primario delle comunità originarie. All'articolo 2, sono richiamate le competenze dello Stato in materia di beni collettivi. L'articolo 3 raggruppa i beni collettivi in sei categorie: terre di originaria proprietà collettiva, terre assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un Comune o di una frazione a seguito della liquidazione dei diritti d'uso, terre derivanti dallo scioglimento delle promiscuità e dallo scioglimento di associazioni agrarie, terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati, terre collettive, comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli originari del luogo e, infine, corpi idrici sui quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici. Si prevede, inoltre, che i beni vadano a costituire il patrimonio civico o demanio civico dell'ente, stabilendo anche che il regime giuridico dei beni collettivi resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e della perpetua destinazione agrosilvopastorale.

Il senatore CUCCA (PD), relatore per la 2^a Commissione, integra l'illustrazione del provvedimento osservando che il tema dei domini collettivi è per lo più frutto di elaborazioni dottrinali, sviluppato da puntuali riferimenti giurisprudenziali e da accenni – per la verità timidi – che hanno fatto sì che la materia facesse capolino anche in alcuni provvedimenti normativi.

La relazione introduttiva al disegno di legge si fa carico di svolgere un'accurata disamina storica delle radici dei domini collettivi. Si tratta di un filo rosso che ha accomunato non piccola parte della dottrina civilistica e amministrativistica italiana. Studiosi quali Salvatore Pugliatti e Filippo Vassalli si sono concentrati sulle radici giuridiche del concetto di proprietà collettiva fondata sulla tradizione di alcune formazioni sociali il cui rapporto con il territorio e l'ambiente ha assunto forme e usi peculiari. Tali studiosi, da ultimo seguiti da illustri amministrativisti, hanno tracciato una parabola di quest'idea che è stata, tuttavia, a malapena tollerata in un sistema quale il nostro che, come noto, pone al centro del sistema dei diritti reali la proprietà privata e si fonda sull'impostazione codicistica basata sul numero chiuso dei diritti reali. Tralasciando l'analisi più propriamente dottrinale del problema, che in effetti muove dal rilievo che il rapporto tra diritti dei soggetti e beni possa essere letto in una chiave anche

diversa rispetto a quella attualmente seguita dagli ordinamenti di stampo romanistico, il relatore precisa che il disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 conferisce riconoscimento ai domini collettivi, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.

Il primo comma evidenzia la natura ibrida di quest'istituto che si pone a un crocevia tra l'esercizio in comune di diritti reali e di godimento e un profilo pubblicistico di gestione che, tra l'altro, si evince dall'ultima parte della lettera *d*); questa, esplicitamente, fa riferimento «a terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o privata».

Il secondo comma, che disciplina lo statuto del dominio collettivo, sembra ricondurre all'idea che si tratti di una formazione sociale cui è conferita anche personalità giuridica. L'articolo 2 stabilisce la competenza dello Stato e indica con chiarezza che i domini collettivi sono componenti stabili del sistema ambientale e costituiscono basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale.

Il fondamento costituzionale del disegno di legge, dunque, si rinviene più marcatamente in una forma atipica di proprietà collettiva cui allude l'articolo 42, primo comma, della Costituzione e in un elemento finalistico di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 9 della Costituzione.

Quanto, infine, all'articolo 3, esso disciplina i beni collettivi definendoli puntualmente. Su questo profilo, vi è da rilevare che si tratta di una disposizione che va ad integrare implicitamente il Titolo I del Libro III del codice civile, alludendosi forse a una sorta di *tertium genus* tra i beni pubblici e quelli privati. Del regime giuridico di questi beni il relatore sottolinea che al comma 3 è stabilita l'inalienabilità, l'indivisibilità, l'insuscipibilità e il vincolo di permanente destinazione.

Pertanto, pare potersi concludere che, escluse tutte le vicende di traslazione della titolarità, di acquisizione a titolo derivativo o originario di diritti reali su tali beni, i domini collettivi si contraddistinguono per l'esercizio di soli diritti di godimento, di utilizzazione ed uso, rilevando in maniera determinante anche la conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1345) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri

(11) CASSON ed altri. – Introduzione del titolo VI-bis nel libro secondo del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

(1072) DE PETRIS. – Introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente

(1283) *DE POLI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore SOLLO (*PD*), relatore per la 13^a Commissione, illustra il disegno di legge n. 1072, che si propone di conseguire un salto di qualità nell'azione di prevenzione e repressione dei delitti contro l'ambiente. In particolare, l'articolo 1 prevede l'introduzione, nel libro secondo del codice penale, del titolo *VI-bis*, rubricato «*Dei delitti contro l'ambiente*», costituito dagli articoli da *452-bis* a *452-quaterdecies*, recanti nuove fattispecie criminose che si sostanziano in articoli aggiuntivi. L'articolo *452-bis*, punisce chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque, dell'aria, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. L'articolo *452-ter* punisce l'autore del fatto di cui all'articolo *452-bis* se la compromissione si verifica. L'articolo *452-quater* prevede che sia punito chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale. L'articolo *452-quinquies* sanziona condotte diverse da quelle di immissione, le quali, tuttavia, si connotano per la lesione del bene giuridico dell'ambiente. L'articolo *452-sexies* contiene due circostanze aggravanti, prevedendo che, nei casi previsti dagli articoli *452-bis*, *452-ter*, *452-quater* e *452-quinquies*, la pena sia aumentata di un terzo se la compromissione o il pericolo di compromissione dell'ambiente ha per oggetto aree naturali protette, soggette a vincoli di tutela o se deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti. L'articolo *452-septies* punisce chiunque illegittimamente, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti. L'articolo *452-octies* sanziona il traffico illecito e l'abbandono di materiale radioattivo o nucleare. L'articolo *452-novies* punisce le ecomafie ed è rivolto ad aggravare di un terzo le pene per l'associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale) quando essa è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei reati di cui al nuovo titolo del codice. L'articolo *452-decies* prevede le sanzioni per chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel nuovo titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fa uso di documentazione falsa. L'articolo *452-undecies* reca le sanzioni nei confronti del titolare o del gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti da parte dei soggetti legittimati. L'articolo *452-duodecies* prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli *452-bis*, *452-ter*, *452-quater*, *452-quinquies*, *452-septies* e *452-octies* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli siano diminuite di un terzo. L'articolo *452-terdecies* statuisce che la condanna per uno dei delitti pre-

visti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*quinqüies*, 452-*septies* e 452-*octies* comporta, per tutta la durata della pena principale, l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. L'articolo 452-*quaterdecies* dispone che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197. Il comma 2 dell'articolo 1 introduce nel libro secondo, titolo VIII, capo I, del codice penale, l'articolo 498-*bis*, il quale tutela il bene ambiente inteso in senso economico, punendo la condotta di chi offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse. L'articolo 2 reca modificazioni al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introducendo l'articolo 25-*quinqüies*.1. Questa disposizione prevede, in relazione alla commissione di talune delle nuove figure di reato previste dal titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale sopra elencate, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie. L'articolo 3 prevede disposizioni integrative dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante norme in materia di confisca. L'articolo 4 conferisce delega al Governo ad adottare, con i relativi principi e criteri direttivi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo concernente il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative concernenti gli illeciti penali e amministrativi in materia di difesa dell'ambiente e del territorio. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge, il Governo potrà inoltre emanare disposizioni integrative o correttive. L'articolo 5 mira a sostituire il testo vigente del comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente la legittimazione delle associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della medesima legge e a promuovere l'azione di risarcimento del danno ambientale. L'articolo 6 definisce, infine, il termine di entrata in vigore del provvedimento.

Il relatore illustra quindi il disegno di legge n. 1283, che prevede l'introduzione, nel libro secondo del codice penale, del titolo VI-*bis*, relativo ai «delitti contro l'ambiente»; si introduce così una nozione assai ampia di «ambiente» mutuata dalle conclusioni assunte, nel corso delle legislature, dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. Sono previste le fattispecie di «inquinamento ambientale» e di «traffico di rifiuti e di sostanze pericolose per l'ambiente»: in entrambi i casi sono previsti diversi stadi di aggressione al bene giuridico, con relativo aumento delle pene. Anche la materia del reato associativo e organizzato trova risposta con l'introduzione del reato di «associazione per delinquere contro l'ambiente» e di una specifica aggravante per l'associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, quando essa tende ad attività nel campo ambientale.

Sono previsti incentivi premiali per il reo che ponga rimedio al pericolo o al danno cagionato ed il ravvedimento costituisce attenuante per le ipotesi di reato doloso ed estingue il reato per le ipotesi colpose. Particolare enfasi è posta su due aspetti delle vicende connesse alla criminalità ambientale: le connivenze e le collusioni tra pubblici dipendenti e criminali «ambientali» e la responsabilità delle persone giuridiche in materia di reati ambientali. Sul primo punto si prevede un'ipotesi specifica di delitto di «frode in materia ambientale», che punisce i comportamenti fraudolenti commessi, in particolare, attraverso la predisposizione e l'utilizzo di false dichiarazioni e attestazioni per accelerare o per concludere procedure amministrative in materia ambientale. È altresì prevista una specifica ipotesi di aggravante per i reati di corruzione commessi al fine di realizzare reati ambientali. In materia di responsabilità degli Enti, si interviene sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Con le garanzie del processo penale, possono essere applicate all'ente giuridico le sanzioni previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 231: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattazione con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o l'eventuale revoca dei provvedimenti già concessi. La disciplina vigente elenca i reati per i quali è possibile l'applicazione di tali misure interdittive e di sanzioni amministrative pecuniarie, tra i quali non rientrano i reati ambientali, nonostante la delega, contenuta nell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, includesse tra i delitti suscettibili di addebito per illecito amministrativo all'ente anche i reati ambientali e quelli scaturenti dalla violazione della normativa di tutela del territorio. Pertanto, quella delega solo parzialmente attuata, può oggi essere oggetto di applicazione attraverso il presente disegno di legge, introducendo la previsione di una specifica ipotesi nel citato decreto n. 231 del 2001, che contempli anche le principali ipotesi di reato ambientale. A completamento dell'intervento previsto, si introducono regole processuali che comprendono la competenza delle direzioni distrettuali antimafia per le nuove ipotesi di reato associativo, considerato il tendenziale collegamento tra ipotesi di reato ambientale e associazioni criminali di tipo mafioso, che prevedono un rafforzamento del sistema di cautela, personale e reale. L'articolo 3 introduce nuove regole in materia di confisca, anche per equivalente, di esecuzione in danno, di sequestro preventivo, anche estendendo il campo di applicazione del citato articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, e di obbligatorietà dell'arresto in flagranza. Sono, infine, oggetto di abrogazione alcune disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevedono ipotesi contravvenzionali coincidenti, in tutto o in parte, con le nuove ipotesi delittuose introdotte nell'ordinamento.

Il senatore ALBERTINI (*NCD*), relatore per la 2^a Commissione, illustra i disegni di legge che intervengono sul quadro normativo dei reati ambientali, attraverso l'inserimento di un apposito nuovo titolo nel codice penale.

Con riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia, svolge un'analitica disamina delle disposizioni del disegno di legge n. 1345, dando conto, nel contempo, della disciplina prevista dal disegno di legge n. 11.

L'articolo 1, comma 1, di entrambi i disegni di legge, inserisce nel libro II del codice penale il Titolo VI-*bis*, recante la disciplina dei delitti contro l'ambiente. Differente, in parte, risulta il catalogo dei reati. Il disegno di legge n. 1345 introduce infatti nell'ordinamento quattro nuovi reati: il delitto di inquinamento ambientale; il delitto di disastro ambientale; il delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività e il delitto di impedimento del controllo. Il disegno di legge n. 11 contempla, invece, solo tre nuove fattispecie: il delitto di inquinamento ambientale; il delitto di associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale; il delitto di frode ambientale.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1345, il nuovo articolo 452-*bis* punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, in violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, nonché dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria della flora o della fauna selvatica. Il secondo comma prevede un'ipotesi aggravata quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. La disposizione, innovando rispetto alla tradizione in materia di reati ambientali, si distacca dal modello del reato contravvenzionale di mera condotta, incentrato sull'esercizio dell'attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori soglia, per abbracciare lo schema del delitto di evento. Si tratta altresì di un delitto di danno, rappresentato dalla compromissione o dal deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. Il testo non definisce i concetti di «compromissione» e di «deterioramento rilevante», il cui significato può però essere ricostruito in negativo rispetto alla definizione di disastro ambientale, fornita dal successivo articolo 452-*ter*: «alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sul piano tecnico o economicamente onerosa».

Vi saranno dunque «compromissione» e «deterioramento rilevante» qualora l'alterazione dell'ambiente sia reversibile o qualora gli effetti dell'inquinamento siano eliminabili con operazioni non particolarmente complesse sotto il profilo tecnico o non particolarmente onerose o con provvedimenti non eccezionali.

Il reato di disastro ambientale, di cui all'articolo 452-*ter*, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. La pena è aggravata quando il delitto di disastro sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Il relatore rileva, quindi, che la disposizione in esame sembra voler raccogliere l'invito rivolto dalla Corte costituzionale al legislatore con la sentenza n. 327

del 2008 alla tipizzazione di un' autonoma figura di reato non correlata all' articolo 434 del codice penale.

L' articolo 452-*quinquies* sanziona poi, con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque illegittimamente – o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative – cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente. Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono circostanze aggravanti: la pena è aumentata quando si verifica l' evento della compromissione o del deterioramento dell' ambiente; se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l' incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Il disegno di legge n. 11 unifica le condotte sanzionate, finora descritte in un unico articolo, che reca la rubrica di «violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale». La disposizione in esame prevede le fattispecie incriminatrici in funzione della progressività dell' aggressione al bene giuridico tutelato, contemplando dapprima ipotesi base di pericolo astratto – per le quali, cioè, la mera violazione intenzionale di prescrizioni di carattere amministrativo comporta la presunzione di messa in pericolo del bene tutelato – e poi successive ipotesi di pericolo concreto e di danno, con trattamento sanzionatorio appositamente modulato, sino alla fattispecie del disastro ambientale. La disposizione, inoltre, al fine di evitare che delitti altamente lesivi per l' incolumità delle persone e l' ecosistema possano portare alla comminazione di una sanzione irrisoria e sproporzionata alle conseguenze dannose, spesso irreparabili, provocate dal delitto, rende inapplicabile il bilanciamento tra le circostanze attenuanti e le aggravanti.

Sempre con riguardo alle nuove fattispecie di reato, il solo disegno di legge n. 1345 introduce il delitto di impedimento del controllo. Tale norma punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l' attività di vigilanza e controllo ambientale ovvero ne compromette gli esiti. L' impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l' accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Questa fattispecie non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti poiché è destinata a trovare applicazione in ogni caso in cui sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale. Peraltro, laddove l' ostacolo sia posto con mezzi meccanici, in base al successivo articolo 452-*novies*, deve esserne disposta la confisca. Il solo disegno di legge n. 11 contempla, invece, il reato di frode ambientale. Rispetto ai reati di falso già previsti nel codice penale, si verte nel rapporto di specialità fra fattispecie.

Il nuovo articolo 452-*quater*, previsto dal disegno di legge n. 1345, sanziona, poi, con pene diminuite da un terzo alla metà, le ipotesi colpose dei reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale. Analoga

previsione, anche se non del tutto coincidente, è contemplata dal disegno di legge n. 11.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1345, per i delitti ambientali i termini di prescrizione sono raddoppiati rispetto a quelli ordinari previsti dall'articolo 157, comma 6, del codice penale.

Significative differenze sono riscontrabili fra i due disegni di legge con riguardo alla commissione in forma associativa dei reati ambientali, sanzionata come circostanza aggravante nel disegno di legge n. 1345, come autonoma fattispecie di reato nel disegno di legge n. 11.

Con riguardo al testo approvato dalla Camera dei deputati, la commissione dei nuovi delitti contro l'ambiente in forma associativa determina un'aggravante: sono aumentate fino a un terzo le pene previste dall'articolo 416, quando l'associazione a delinquere è diretta alla commissione di un delitto ambientale; sono aumentate fino a un terzo le pene previste dall'articolo 416-*bis*, quando l'associazione mafiosa è finalizzata a commettere un delitto ambientale, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale; sono ulteriormente aumentate le pene quando l'associazione include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Il disegno di legge n. 11 introduce invece, il reato di associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale, riproponendo il classico schema del reato associativo di cui all'articolo 416 del codice penale. Il nuovo articolo 452-*ter*, infatti, distingue a seconda dei diversi ruoli rivestiti dall'agente nell'organizzazione, prevedendo due distinte ipotesi di reato a seconda che gli associati costituiscano il vincolo o ne siano promotori, capi organizzatori, finanziatori ovvero si limitino a partecipare. L'articolo 452-*ter* prevede un aggravamento della pena qualora gli associati abbiano riportato condanne per delitti di mafia, ovvero fra i partecipanti vi siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. Una ulteriore circostanza aggravante speciale è prevista per l'ipotesi in cui gli associati siano in numero pari o superiore a dieci, stante la maggiore pericolosità insita nella ragguardevole pluralità di agenti.

Le previsioni in esame rendono evidente la cornice criminologica entro la quale entrambe le iniziative legislative collocano i più gravi fenomeni di inquinamento: si tratta delle ecomafie o comunque di associazioni per delinquere, i cui profitti derivano in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

Il collegamento con la criminalità organizzata spiega altresì l'introduzione – in tutti e due i disegni di legge – della disposizione premiale sul ravvedimento operoso, tipicamente inserita nel nostro sistema penale per combattere le emergenze del momento, affiancando all'inasprimento delle pene, il premio per ravveduti e collaboratori.

Le ultime due disposizioni del titolo VI-*bis*, così come disciplinato dal disegno di legge n. 1345, intervengono su confisca obbligatoria e ri-

pristino dello stato dei luoghi. In particolare, l'articolo 452-*novies* prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, nonché per associazione a delinquere – tanto comune quanto mafiosa – finalizzata alla commissione di delitti ambientali, il giudice debba sempre ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo. Se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente, individuando i beni sui quali procedere in cui il condannato abbia disponibilità anche per interposta persona. L'articolo 452-*decies* prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice debba ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo le spese per tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo.

In caso di condanna o di patteggiamento per i nuovi delitti ambientali, si prevede la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato, oppure, ove non sia possibile, la confisca per equivalente, di beni di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.

Le previsioni in materia di confisca consolidano la collocazione dei delitti ambientali nell'alveo della criminalità organizzata volta al profitto, fornendo alla magistratura incisivi strumenti per incidere sulle ricchezze illecite conseguite.

L'articolo 1, comma 4, del disegno di legge n. 1345, infine, modifica l'articolo 32-*quater* del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. La novella determina l'inserimento – nel catalogo dei delitti ivi previsti – dei nuovi delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività. Il relatore sottolinea come la norma escluda il delitto di impedimento del controllo. Simile previsione è contenuta anche nel nuovo articolo 452-*septies* introdotto dal disegno di legge n. 11.

Il comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1345, introduce nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale l'articolo 118-*ter*, in base al quale il pubblico ministero deve dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia dell'avvio delle indagini su ipotesi di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività, nonché attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Il comma 7 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1345 e l'articolo 2 del disegno di legge n. 11, recano norme in materia di responsabilità da delitto ambientale degli enti.

Osserva conclusivamente che la disposizione in esame colma una delle più evidenti lacune connesse al recepimento della direttiva 2008/99 CE, la quale imponeva tra l'altro di sanzionare le persone giuridiche a vantaggio delle quali fossero stati commessi reati ambientali di danno o pericolo concreto alle matrici ambientali o alla vita o integrità fisica

delle persone. Analoghe disposizioni sono contenute nel disegno di legge n. 11, nel quale, all'articolo 2, sono previste anche riduzioni delle sanzioni pecuniarie nel caso di collaborazione della persona giuridica.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente PALMA propone d'accordo con il presidente Marinello, che le discussioni generali sui provvedimenti all'ordine del giorno abbiano inizio in una prossima seduta che, salvo conferma, potrà aver luogo martedì 25 marzo alle ore 14.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONI 11^a e 12^a RIUNITE

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

12^a (Igiene e sanità)

Mercoledì 19 marzo 2014

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

*Presidenza della Presidente della 12^a Commissione
DE BIASI*

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 16

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 660 (DISCIPLINA
PROFESSIONE ASSISTENTE SOCIALE)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 19 marzo 2014

Plenaria**118^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e i sottosegretari di Stato per l'interno Manzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa, Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1070) BUEMI ed altri. – Disciplina della responsabilità civile dei magistrati
(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge n. 1070, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 4 marzo, con il quale si interviene sulla disciplina della responsabilità civile dei magistrati, attualmente regolata dalla legge n. 117 del 1988. L'attuale sistema prevede che il cittadino possa agire contro lo Stato il quale, in caso di condanna, può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato responsabile. La proposta mira a introdurre una forma di responsabilità diretta, a certe condizioni e in presenza di determinati presupposti.

A suo avviso, tale innovazione può presentare profili di illegittimità in riferimento al principio di autonomia e di indipendenza della magistratura. Ritiene pertanto necessario esprimere un parere non ostativo, a condizione che il testo sia reso coerente con quel principio costituzionale, requisito fondamentale per l'esercizio imparziale delle funzioni giurisdizionali, a garanzia dell'uguaglianza davanti alla legge.

La senatrice LO MORO (*PD*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, rileva che la previsione di una responsabilità diretta del magistrato può comprometterne la serenità di giudizio e, dunque, l'imparzialità nell'esercizio delle funzioni. A tal fine, appare quindi condivisibile il rilievo espresso dal relatore circa l'esigenza che le nuove norme siano coerenti con il principio costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto*) sottolinea il rischio che, con l'introduzione di un'ipotesi di responsabilità diretta del magistrato per danni causati nell'esercizio delle sue funzioni, vi è la possibilità di alterare significativamente – anche tramite indebite pressioni – il sereno svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo, con condizione, pubblicato in allegato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero (n. 82)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il relatore MINEO (*PD*) illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, sottolinea che le numerose osservazioni proposte dal relatore giustificerebbero, a suo avviso, la formulazione di un parere contrario.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio SCALFAROTTO osserva che, con lo schema di regolamento in esame, si stabiliscono solo i criteri di attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 63 del 2012, convertito con la legge n. 103 del 2012. Ribadisce, peraltro, che la previsione di specifici requisiti per la concessione dei contributi ai periodici pubblicati all'estero consente di ridurre l'ambito di discrezionalità dell'organismo che gestisce l'attribuzione di tali finanziamenti.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, formulata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1212) *Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*, approvato dalla Camera dei deputati

(965) *Rita GHEDINI ed altri. – Istituzione delle città metropolitane e modalità di elezione del sindaco e del consiglio metropolitano*

– e petizioni nn. 1026 e 1071 e voto regionale n. 16 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 marzo.

La PRESIDENTE informa che il relatore ha ritirato l'emendamento 3.500. Pertanto i relativi subemendamenti si intendono decaduti.

Comunica, inoltre, che il relatore, al fine di accogliere le ulteriori osservazioni emerse nel dibattito, si è riservato di presentare nuovi emendamenti, per i quali sarà concesso un congruo termine per la presentazione di subemendamenti.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritiene che, per favorire un'accelerazione dell'*iter*, il rappresentante del Governo potrebbe pronunciarsi sugli emendamenti presentati. Ciò consentirebbe ai Gruppi di valutare, con più consapevolezza, quali emendamenti illustrare.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), nel condividere la proposta del senatore Bruno, invita il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi anche sulle questioni da lui sottolineate, nel corso del dibattito, in relazione agli aspetti più critici del provvedimento.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) precisa che il proprio Gruppo intende illustrare dettagliatamente gli emendamenti presentati, non a fini ostruzionistici, ma per sottolineare gli aspetti critici del provvedimento, tra cui ricorda la sovrapposizione delle competenze di Province e Città metropolitane e l'introduzione dell'elezione indiretta dei relativi organi. Ribadisce, inoltre, che le modifiche dell'architettura istituzionale dello Stato dovrebbero essere apportate mediante un procedimento di revisione costituzionale.

Si sofferma, in primo luogo, sull'emendamento 1.22, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1. L'obiettivo della proposta è quello di evitare che vengano istituiti nuovi enti territoriali, in contrasto con gli obiettivi di semplificazione del provvedimento.

Dopo aver riferito sugli emendamenti 1.34, 1.66 e 1.100, illustra l'emendamento 1.172, osservando che l'intervento mira a sopprimere il comma 6, dal momento che la disciplina alla quale si rinvia, per l'esercizio in forma associativa delle funzioni dei piccoli comuni, restituisce un quadro normativo frammentario e disorganico.

Illustra, quindi, l'emendamento 2.3: esso mira a sopprimere l'articolo 2, che prevede l'istituzione delle città metropolitane. Al riguardo, osserva

che la creazione di enti ulteriori appare incoerente con l'esigenza di razionalizzazione e di contenimento dei costi, più volte evocata e mai coerentemente realizzata.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sull'emendamento 3.1, si sofferma sull'emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo 4: la scelta di prevedere come facoltativa, a determinate condizioni, la possibilità dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano non è conseguente alla natura propria della città metropolitana e alle funzioni ad essa attribuite. A suo avviso, sarebbe necessario prevedere comunque il coinvolgimento diretto dei cittadini nella formazione degli organi dell'ente.

Dopo aver illustrato l'emendamento 4.40, si sofferma sull'emendamento 5.1, volto a sopprimere l'articolo 5: la previsione del meccanismo del voto ponderato per l'elezione del consiglio metropolitano, prevista dall'articolo 5, può determinare una composizione del consiglio non conforme alla volontà espressa dagli elettori.

Formula, quindi, alcune osservazioni sugli emendamenti 6.1, 7.1 e 8.1. Quest'ultimo propone la soppressione dell'articolo 8, il quale, a suo avviso, attribuisce alla città metropolitana funzioni simili a quelle attualmente svolte dalle province. Peraltro, vi è il rischio di sovrapposizione con alcune delle competenze regionali.

Illustra, quindi, gli emendamenti 9.1, 10.1 e 11.2.

L'emendamento 12.1 mira a sopprimere l'articolo 12, relativo agli organi delle province. Al riguardo, sottolinea, anche in questo caso, che sembra esservi una sostanziale sovrapposizione con il regime previsto per le città metropolitane.

Dopo aver riferito sugli emendamenti 13.2, 13.139, 13.144, 14.1 e 15.1, si sofferma sull'emendamento 16.1: con esso si intende sopprimere l'articolo 16, il quale prevede che gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci siano esercitati a titolo gratuito. A suo avviso, tale norma non è in grado di assicurare un effettivo e reale risparmio, in quanto permangono comunque i rilevanti costi conseguenti al mantenimento degli organi.

Illustra, infine, gli emendamenti 17.1, 17.144, 18.1, 19.3, 21.4, 23.2, 29.0.8 e 29.0.19, riservandosi di intervenire ulteriormente sulle restanti proposte.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) manifesta la sua sorpresa per la rinuncia degli altri Gruppi parlamentari a intervenire in sede di illustrazione degli emendamenti.

La PRESIDENTE, in riferimento alle considerazioni del senatore Santangelo, rileva che sul disegno di legge in titolo si è svolto, a partire dal mese di gennaio, un approfondito dibattito, nel corso del quale tutti i Gruppi hanno avuto ampia possibilità di esprimere la propria posizione. Inoltre, il relatore ha presentato emendamenti diretti ad accogliere le osservazioni formulate nella discussione.

Peraltro, i senatori che non intendono illustrare i propri emendamenti avranno comunque facoltà di intervenire in dichiarazione di voto per precisare ulteriormente il proprio orientamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1070**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che il testo sia reso coerente con il principio costituzionale di autonomia e indipendenza della magistratura, requisiti fondamentali per l'esercizio imparziale delle funzioni giurisdizionali, a garanzia dell'uguaglianza davanti alla legge.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 82**

La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– pur apprezzando lo sforzo compiuto per razionalizzare l'utilizzo delle risorse con l'indicazione di criteri di riparto più rigorosi rispetto a quelli previsti dalla legislazione precedente, i contributi assegnati continuano a essere esigui, dal momento che resta comunque ampia la platea alla quale essi sono destinati;

– all'articolo 2, si segnala che la commissione ivi prevista, alla quale è attribuito il compito di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi, in ragione dei criteri di composizione di cui al comma 2, potrebbe risultare un organismo pletorico e, pertanto, non pienamente in grado di svolgere in modo razionale ed efficace le funzioni ad essa affidate;

– sarebbe, infine, opportuno che siano adeguatamente considerate anche le pubblicazioni *on line*, ormai strumento diffuso nel panorama dell'editoria.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 19 marzo 2014

Plenaria

34^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DE CRISTOFARO

Interviene il vice ministro degli affari esteri Pistelli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1241) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente DE CRISTOFARO informa che la Commissione bilancio ha espresso, sul testo del disegno di legge, un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente all'articolo 3.

Il relatore AMORUSO (*FI-PdL XVII*) illustra quindi l'emendamento 3.1 (pubblicato in allegato) finalizzato a recepire la condizione apposta nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente DE CRISTOFARO pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1326) Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

(211) TONINI. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale

(558) ROMANO ed altri. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo

(1309) DE CRISTOFARO ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1326, 211 e 588, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1309 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1326, 211 e 588, sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il presidente DE CRISTOFARO comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1309, a sua prima firma, recante riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale. In considerazione della connessione in materia, propone di congiungere l'esame di tale testo all'esame dei disegni di legge nn. 1326, 211 e 588.

La Commissione conviene.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) esprime perplessità su diversi aspetti del progetto di riforma presentato dal Governo, in particolare sulle norme relative all'Agenzia per la cooperazione. Auspica tuttavia che, qualora tale struttura fosse comunque istituita, la sua implementazione amministrativa possa essere rapida, anche per evitare interruzioni nell'azione di gestione dei programmi di cooperazione.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) rileva alcune criticità, nel testo del disegno di legge n. 1326 d'iniziativa governativa, nei rapporti tra la struttura amministrativa del Ministero degli affari esteri e l'Agenzia per la cooperazione. Critica il prospettato cambiamento della denominazione del Ministero degli affari esteri ed esprime preoccupazione sulla possibile riduzione dell'impegno a favore della diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo. Auspica l'introduzione di un maggiore controllo parlamentare sulla definizione dei programmi di cooperazione allo sviluppo.

Il presidente DE CRISTOFARO rileva che la cooperazione allo sviluppo non è integrabile nella politica estera e che per questo motivo la regia politica del settore andrebbe affidata ad un apposito Ministro per la cooperazione. Segnala che il disegno di legge governativo rivela un approccio culturale sorpassato, di carattere essenzialmente assistenzialistico. Esprime preoccupazione per la mancata previsione di un fondo unico per la cooperazione, fondamentale per dare coerenza e unitarietà al settore, e

per l'eccessiva apertura al settore privato, senza un adeguato sistema di vincoli e condizioni che impediscano l'ingresso nel settore delle grandi *lobby* imprenditoriali. Sottolinea l'esigenza di rafforzare la struttura di controllo e di vigilanza e di definire le modalità di azione dell'Agenzia per la cooperazione, per non moltiplicare inutilmente gli organismi decisionali. Auspica il rafforzamento della partecipazione della società civile alla definizione delle linee programmatiche del settore, evitando di subordinare la cooperazione alla politica estera, agli interessi commerciali e all'interventismo militare.

Il senatore AMORUSO (*FI-PdL XVII*) condivide l'impegno alla riforma della disciplina della cooperazione, auspicando un proficuo confronto in sede di esame degli emendamenti.

Non essendovi altre richieste di intervento il presidente DE CRISTOFARO dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il vice ministro PISTELLI ricorda che il disegno di legge governativo rappresenta un intervento di carattere ordinamentale assolutamente necessario per aggiornare una normativa non più al passo con i tempi, anche per i profondi mutamenti intervenuti nello scenario internazionale e nelle dinamiche della cooperazione allo sviluppo. Sottolinea che il testo del Governo utilizza modelli già sperimentati in altri Paesi europei, secondo i migliori *standard* internazionali, in particolare quelli individuati dall'OCSE-DAC. Evidenzia che l'obiettivo è di superare un intervento di carattere assistenziale, sostenendo invece uno sviluppo autonomo e sostenibile dei Paesi in cui si interviene, in modo da favorire al contempo l'internazionalizzazione del nostro sistema economico e produttivo. Espone poi brevemente i principali aspetti del disegno di legge governativo n. 1326. Evidenzia l'opportunità di affidare la direzione politica del settore al Ministero degli affari esteri istituendo però un comitato interministeriale per un efficace coordinamento dei vari interventi pubblici. Rileva che l'istituzione di un'Agenzia per la cooperazione costituisce il modello prevalente nell'Unione europea e nei principali Paesi donatori, anche per i vantaggi che tale strumento consente in termini di autonomia di bilancio. Auspica una rapida approvazione del provvedimento, anche per l'ingente lavoro di approfondimento svolto in Senato nelle precedenti legislature.

Il presidente DE CRISTOFARO propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1326, già assunto quale testo base, alle ore 18 di lunedì 31 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1241**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 72.482 per l'anno 2014, in euro 66.947 per l'anno 2015 e in euro 72.482 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 19 marzo 2014

Plenaria**50^a Seduta**

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente LATORRE comunica che, a partire dallo scorso giovedì, è entrato a far parte della Commissione il senatore Buemi (in sostituzione del senatore Nencini, che ricopre incarichi di Governo), e che, dalla giornata di ieri, è entrata a far parte della Commissione, per il Gruppo Movimento 5 Stelle, anche la senatrice Bottici.

Formula quindi ai senatori Buemi e Bottici i migliori auguri di buon lavoro.

La Commissione si associa.

Con riferimento, quindi, all'indagine conoscitiva sull'attività in mare del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché sulle prospettive di riordino della legislazione vigente in materia, deliberata lo scorso 11 marzo, il PRESIDENTE propone innanzitutto di modificare l'intitolazione, al fine di semplificarla, con la seguente «Indagine conoscitiva sulle prospettive di riordino del Corpo delle Capitanerie di porto».

Propone, altresì, di integrare il programma di audizioni con i vertici della Polizia penitenziaria, in quanto anche il predetto Corpo risulta dotato di mezzi nautici.

Previa verifica del numero legale, la Commissione delibera favorevolmente sulle predette proposte.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario ROSSI risponde all'interrogazione n. 3-00693, dei senatori Cotti ed altri e relativa al sanzionamento ingiusto ad un ufficiale che ha impedito lo sversamento in mare di rifiuti da una nave, rilevando innanzitutto che le unità navali della Marina militare italiana si attengono ormai da molti anni a tutte le prescrizioni, tecniche e procedurali, previste dalla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento del mare sottoscritta a Londra nel 1973 e del suo protocollo aggiuntivo del 1978.

In tale ottica, la Marina ha investito ed investe tuttora notevoli risorse economiche per far sì che le unità navali siano dotate di equipaggi informati, formati ed addestrati sulla tutela dell'ambiente marino dalle emissioni liquide di bordo e di sistemi sia per il trattamento delle singole sostanze effluenti, sia per la gestione dei rifiuti prodotti o effluenti da bordo. Quando un'unità navale è in possesso dei requisiti di legge, assume lo *status* di «pronta per la certificazione» e diviene oggetto di un sopralluogo ispettivo che accerti e certifichi l'effettivo possesso dei requisiti mediante controllo della documentazione e delle predisposizioni tecniche, nonché l'assunzione di analisi strumentali volte ad appurare l'effettivo funzionamento dei sistemi di trattamento. Nel caso vengano rinvenute irregolarità, gli organismi certificatori rilasciano una relazione sulle non conformità accertate ed alla risoluzione di queste viene disposto un ulteriore sopralluogo ispettivo a bordo per la certificazione. La tutela dell'ambiente marino, inoltre, è oggetto anche di esercitazioni durante i tirocini navali, cui periodicamente le unità vengono sottoposte per l'ottenimento ed il mantenimento della qualifica *combat ready*.

Passa quindi ad affrontare nel merito le questioni poste con l'atto di sindacato ispettivo, osservando che l'ufficiale in questione sarebbe stato sanzionato con 15 giorni di consegna di rigore per non aver ottemperato ai doveri attinenti alla dipendenza gerarchica e al grado rivestito. Risulta peraltro rilevante, nel suo carattere assorbente, la circostanza che gli eventi storici in discussione siano avvenuti mentre l'interessato, in qualità di ufficiale, era imbarcato su unità navale della Marina militare, designata a svolgere in Golfo Persico e nell'Oceano indiano l'operazione *Enduring Freedom*: nel particolare contesto ambientale in cui è avvenuto l'episodio, l'avvio del procedimento disciplinare poteva infatti trovare piena giustificazione in una precisa violazione delle norme di disciplina che il militare è tenuto ad osservare sempre e comunque.

Tuttavia, il TAR Liguria ha dichiarato illegittima e meritevole di annullamento l'impugnata sanzione disciplinare (che è stata quindi cancellata con provvedimento dell'amministrazione militare del 7 settembre

2004), nonché il provvedimento susseguente (scheda valutativa dell'interessato), per illegittimità derivata. Va comunque ricordato che lo stesso giudice amministrativo, in merito alla ricostruzione degli aspetti essenziali della vicenda che ha dato luogo all'applicazione della sanzione contestata, ha riconosciuto che, nel caso di specie, si sarebbe appunto verificato un problema di innalzamento delle acque di sentina che ne impediva lo scarico, con intuibili inconvenienti per la sicurezza della navigazione causati dall'accumulo di tali liquidi.

Passando all'analisi dei quesiti, l'oratore rileva poi che in relazione a quello con cui si chiede se siano stati presi provvedimenti o si intenda avviare azioni nei confronti di coloro i cui atti sono stati ritenuti illegittimi con la sentenza emessa dal TAR Liguria, le condotte degli ufficiali che hanno emanato i provvedimenti oggetto di annullamento da parte del giudice sono tuttora sottoposte al vaglio trattandosi di comportamenti risalenti a circa dodici anni or sono, concretizzatisi, tuttavia, ai fini d'interesse, solo a decorrere dal trascorso febbraio 2014.

Con riferimento, quindi, al secondo quesito, relativo alla possibilità di escludere, tassativamente, la violazione della normativa in vigore sullo smaltimento dei rifiuti e delle acque di sentina contaminate da parte del naviglio militare in navigazione, ovvero se intenda promuovere una più attenta azione di sensibilizzazione al fine di evitare che tentativi di sversamento illegittimi di rifiuti, come quelli scongiurati dall'allora tenente di vascello David Grassi, abbiano a ripetersi in futuro, osserva che né all'epoca cui i fatti risalgono, né successivamente, è risultato che siano state violate, da alcuna unità della Marina militare le vigenti norme in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti.

In merito, invece, all'opera di sensibilizzazione per evitare il ripetersi di simili eventi, ribadisce che essa, per quanto concerne la Marina militare, va ormai avanti da anni.

Da ultimo, con riferimento al quesito con cui si chiede quali strumenti di garanzia e ricorso sussistano all'interno delle Forze armate per il riconoscimento delle ragioni dei militari ingiustamente sanzionati, rende noto che la normativa in materia è assolutamente garantista e che le ragioni del militare, così come quelle di ogni cittadino italiano, trovano piena tutela nell'ambito della legislazione sostanziale e processuale attualmente vigente. In particolare, la tutela delle situazioni giuridiche nei confronti della pubblica Amministrazione può essere demandata ad un ricorso gerarchico, ovvero ad un giudice investito della controversia a seguito dell'esercizio di un'azione da parte del soggetto leso.

Replica il senatore COTTI (M5S), rilevando la risposta all'ultimo quesito non appare del tutto convincente e rimarcando, altresì, la necessità di prestare particolare attenzione allo sversamento dei rifiuti in mare (sembrerebbe, infatti, che l'ufficiale citato nell'atto di sindacato ispettivo si sia dovuto adoperare in più di un'occasione al fine di sventare episodi del genere).

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il sottosegretario ROSSI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00714, a firma del senatore Battista e di altri e relativa alla spesa per gli stipendi e le pensioni dei cappellani militari, osservando che l'ordinariato militare in Italia è una circoscrizione ecclesiastica assimilata giuridicamente alle diocesi, con finalità di provvedere all'assistenza spirituale e alla cura pastorale degli appartenenti a vario titolo alle Forze armate italiane.

Nel dettaglio, il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, disciplina negli articoli da 1533 a 1625, il personale religioso appartenente alle Forze armate con particolare riferimento al ruolo, allo stato giuridico, al reclutamento, alla formazione, all'impiego, alla progressione di carriera ed al trattamento economico. Le disposizioni degli accordi concordatari tra la Santa Sede e lo Stato italiano sono peraltro disposizioni pattizie che regolano relazioni bilaterali tra due Stati: ne consegue che il servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate, che viene disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari, costituisce un obbligo e non una scelta.

Ciò premesso, precisa che l'articolo 1546 del Codice non contempla in alcun modo la possibilità, in favore dei cappellani militari, di avere da subito un alto grado militare, recando una mera elencazione dei gradi relativi all'ordinamento gerarchico dei cappellani militari, oltre a sancire la corrispondenza dei gradi di questi ultimi con quelli degli ufficiali delle Forze armate, e che, invero, dalle disposizioni del citato decreto legislativo si evince che la nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita agli allievi cappellani militari che abbiano superato il prescritto ciclo di formazione per l'ordinazione sacerdotale presso apposito istituto religioso, abbiano svolto almeno due anni di servizio in qualità di cappellani militari addetti di complemento, siano riconosciuti idonei a giudizio dell'ordinario militare e non abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

Inoltre, la progressione di carriera dei cappellani, sebbene i gradi siano parificati a quelli degli ufficiali delle Forze armate in cui prestano servizio, risulta più lenta così come espressamente previsto dagli articoli 1611 e 1612, ed il raggiungimento del grado apicale (terzo cappellano militare capo, assimilabile al grado di colonnello), riguarda solamente una piccola percentuale dei cappellani (9 unità su 199), come stabilito dall'articolo 1552. L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale (paragonabile all'alta dirigenza in seno alle Forze armate), è quindi devoluta all'ordinario militare, assimilato al grado di generale di corpo d'armata, coadiuvato dal vicario generale militare (assimilabile al grado di maggior generale), e a tre ispettori col grado di brigadier generale. Ai sensi dell'articolo 1621 comma 4, poi, ai cappellani militari spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.

Il numero dei cappellani militari, prosegue l'oratore, appare peraltro congruo ed equilibrato nella considerazione che i religiosi forniscono assistenza alle tre Forze armate, all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza, raggiungendo il numero di 204 unità a fronte di oltre 350.000 militari. In tale contesto deve quindi essere rimarcata la fondamentale importanza rivestita dall'assistenza spirituale a favore del personale militare sia in aree di crisi in contesti internazionali che in situazioni di elevato *stress*.

Per quanto riguarda, infine, le opportune iniziative di carattere normativo al fine di rendere meno gravoso sul bilancio dello Stato italiano il servizio dell'assistenza spirituale delle Forze armate, rende noto che risultano già avviati dei contatti esplorativi con l'ordinariato militare. In particolare, nel corso di un recente incontro avvenuto presso il Dicastero, è emersa la volontà dell'ordinariato militare ad approfondire l'ipotesi di una modifica normativa che intervenga sulla vigente assimilazione del personale ecclesiastico ai gradi della gerarchia militare. Ulteriori approfondimenti, poi, sono tutt'ora in corso.

Conclude riservandosi di riferire sugli esiti finali dell'attività conoscitiva in questione.

Replica il senatore BATTISTA (*Misto*), auspicando che la revisione della disciplina in questione avvenga in un'ottica volta ad un efficace contenimento della spesa pubblica ed al reindirizzamento dei risparmi così ottenuti verso il sostegno alle fasce più disagiate della popolazione. In particolare, sarebbe a suo avviso opportuno che gli emolumenti percepiti dai cappellani militari fossero a carico delle diocesi e non dello Stato.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE, apprezzate le circostanze, propone di convocare l'odierna seduta pomeridiana, prevista per le ore 15,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 19 marzo 2014

Plenaria**189^a Seduta (1^a antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1212) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI (*NCD*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, osservando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che risulta imprescindibile acquisire la Relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, per chiarire le implicazioni finanziarie dell'intero provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni di seguito esaminate. Nel dettaglio, occorre acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari dell'articolo 3, comma 9, giacché, in caso di subentro solo parziale delle città metropolitane alle province, per l'opzione di parte dei comuni del corrispondente territorio, non risultano del tutto chiari i criteri di riparto degli obiettivi del patto di stabilità interno tra gli enti subentranti; altresì, pur prevedendosi l'obbligo per la provincia di avvalersi degli uffici della città metropolitana e il riparto del patrimonio, del personale e delle risorse tra i due enti, non sembra potersi escludere che la duplicazione degli enti possa determinare incrementi di spesa. L'articolo 4, comma 4, presenta profili di potenziale onerosità, laddove consente l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano, subordinando tale opzione all'articolazione del terri-

torio del comune capoluogo in più comuni, con l'effetto di un'ulteriore duplicazione di costi e funzioni.

Occorre segnalare, poi, che l'articolo 4, comma 6, prevede la gratuità degli incarichi di vertice delle città metropolitane, senza tuttavia considerare i costi delle strutture di supporto e le spese strettamente connesse all'esercizio della funzione. Analoga considerazione va estesa, con riferimento alle province, all'articolo 16 e, con riferimento alle unioni di comuni, all'articolo 22, comma 1. Andrebbe poi chiarito se i risparmi derivanti dalla gratuità dei predetti incarichi possano riverberarsi in una corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali disposti in favore degli enti interessati. Con riferimento all'articolo 8, occorre acquisire chiarimenti sugli effetti di finanza pubblica – con particolare riguardo al patto di stabilità interno – connessi al trasferimento alle città metropolitane delle funzioni finora spettanti alle province. Per quanto concerne l'articolo 12, comma 4, che prevede – all'interno di alcune province – la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, occorre chiedere elementi volti a verificare la congruità della relativa clausola di invarianza finanziaria. Sono necessari chiarimenti sull'articolo 17, comma 6, lettera *a*), per quanto attiene alla ricollocazione del personale di enti e agenzie di cui si prevede la soppressione. Altresì, va appurata la compatibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'articolo 17, comma 6, lettera *b*), che dispone l'individuazione di misure premiali per le regioni che approvano leggi di riorganizzazione delle funzioni. In merito all'articolo 17, commi da 7 a 9, va evidenziato il rischio che, il mancato raggiungimento degli accordi ivi previsti, lasci indefinita la rideterminazione delle risorse connesse al riordino delle funzioni. Occorre, poi, valutare la compatibilità della clausola di neutralità finanziaria dell'articolo 17, comma 10, che prevede la possibilità di modificare il patto di stabilità interno. Passando all'articolo 17, comma 12, lettera *a*), va segnalato il rischio di un trascinarsi verso l'alto del trattamento accessorio del personale degli enti destinatari dei trasferimenti di risorse umane; invece, la lettera *b*) potrebbe comportare il rischio di una liquidazione, al di sotto del valore di mercato, delle partecipazioni societarie attinenti alle funzioni trasferite; vanno poi chiariti i possibili effetti sul patto di stabilità interno connessi alla lettera *d*). Per quanto attiene all'articolo 17, comma 13, sono prospettati dei dubbi sulla compatibilità della clausola di invarianza finanziaria, stante la genericità dei criteri direttivi della delega. Risulta, poi, necessario valutare se l'abrogazione disposta dall'articolo 21, comma 1 – laddove sopprime i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, in materia di esercizio in forma associata dei servizi pubblici da parte di piccoli comuni – possa far venire meno risparmi di spesa, considerato che la predetta abrogazione sembrerebbe far venir meno l'assoggettamento delle unioni di comuni al patto di stabilità interno. Con riferimento all'articolo 21, comma 2, lettera *c*), capoverso *5-ter*, andrebbe chiarito come l'avvalimento del segretario generale di un comune dell'unione possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che il predetto segretario dovrà esercitare mansioni ulteriori. Ri-

sulta, altresì, necessario appurare se l'innalzamento del limite massimo dei consiglieri e assessori comunali – previsto dall'articolo 21, comma 5 – possa essere realizzato ad invarianza di spesa, in virtù della sola norma di cui al comma 6, che si riferisce, genericamente, allo *status* degli amministratori locali. Relativamente all'articolo 24, comma 3, occorre valutare gli effetti finanziari connessi al possibile trascinarsi verso l'alto del trattamento economico accessorio del personale interessato; analoga considerazione attiene all'articolo 25, comma 8. In merito all'articolo 25, commi 3 e 4, occorre valutare gli effetti sul patto di stabilità interno di tali norme, che dispongono misure finanziarie in caso di fusioni, nonché l'utilizzo di margini di indebitamento. Con riferimento all'articolo 27, comma 3, occorre valutare se la previsione di un arco temporale di tre anni per la razionalizzazione della partecipazione a enti di gestione, possa comportare proroghe di concessioni e convenzioni esistenti, facendo venir meno risparmi di spesa. Sono richiesti chiarimenti sulle modalità applicative dell'articolo 29, comma 5, ove si prevede che i nuovi enti subentranti alle province siano tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano: in particolare, non risulta precipuo come tali finalità possano essere conseguite con bilanci separati e senza la definizione di obiettivi connessi alle funzioni esercitate. Occorre, inoltre, valutare la congruità della clausola generale di invarianza finanziaria – di cui all'articolo 29, comma 9 – con riferimento alla previsione del comma 6 del medesimo articolo, secondo cui la riorganizzazione periferica dell'amministrazione centrale non è vincolata all'ambito territoriale delle province e delle città metropolitane. Infine, deve essere valutato se la nomina di commissari per l'attuazione della presente legge – di cui all'articolo 29, comma 8 – sia conciliabile con la previsione dell'assenza di oneri. Per ulteriori osservazioni, occorre rinviare alla nota n. 37 del 2014 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO esprime rincrescimento per il ritardo nella consegna della relazione tecnica aggiornata al testo approvato da parte della Camera dei deputati. Assicura, comunque, che interverrà presso gli uffici competenti per garantire la predisposizione della relazione stessa quanto prima.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1241) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,

che appare necessario un aggiornamento delle norme di copertura, poiché ancora riferite all'anno 2013. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si conviene circa la necessità di un aggiornamento delle disposizioni di copertura.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), alla luce di quanto emerso, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla sostituzione, all'articolo 3, del comma 1 con il seguente: »All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 72.482 per l'anno 2014, in euro 66.947 per l'anno 2015 e in euro 72.482 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.«.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(471, 596 e 730-A) Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, nonché all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, sugli emendamenti)

Il relatore D'ALÌ (*NCD*), illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In merito agli emendamenti, chiede chiarimenti volti ad escludere che la proposta 2.0.2 possa comportare effetti finanziari onerosi a carico del servizio sanitario nazionale. Con riferimento all'emendamento 2.0100 – che sanziona penalmente l'esercizio abusivo dell'attività di mediazione, mentre la normativa vigente commina la sanzione penale solo dopo la terza recidiva – invita a valutare l'eventuale contrasto con la normativa europea in tema di libertà di stabilimento. Sui restanti emendamenti non ritiene vi siano osservazioni da formulare.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) interviene sulla proposta emendativa 2.0.2, chiarendo che essa riguarda le preparazioni medicinali allestite in farmacia per venire incontro alle specifiche esigenze di dosag-

gio di alcuni settori, in particolare quelli della pediatria e della geriatria, che non trovano esatta offerta da parte della produzione industriale. I prodotti realizzati presso le farmacie sono a carico dell'utente, che è tenuto ad acquistare il prodotto farmaceutico base e la preparazione realizzata.

Il PRESIDENTE, alla luce di quanto illustrato, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà per sottolineare i soli possibili effetti indiretti sul Servizio sanitario nazionale in punto di oneri di rimborso. Ritiene, invece, che l'emendamento 2.0.100, ad una prima lettura, agisca sul profilo sanzionatorio e non rechi, pertanto, oneri finanziari diretti.

Il vice ministro MORANDO conviene circa l'assenza di oneri tali da invocare una censura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; tuttavia considera necessario un meditato esame della proposta nel merito, dal momento che potrebbe porsi un problema di compatibilità con la normativa europea vigente.

Il PRESIDENTE ritiene, allora, che la Commissione potrebbe esprimere un parere di semplice contrarietà per evidenziare i possibili rischi anche finanziari connessi ad un eventuale contrasto con la normativa dell'Unione.

Il relatore D'ALÌ (*NCD*) propone, quindi, l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Quanto agli emendamenti, esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.0.2 e 2.0.100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.»

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta antimeridiana di oggi è immediatamente convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

Sottocommissione per i pareri**8^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(1164) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 marzo.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta dell'11 marzo era stato consegnato, da parte del Governo, un appunto non formale sui profili di criticità finanziaria evidenziati dal Relatore.

Il vice ministro MORANDO ritiene condivisibili i chiarimenti inseriti nel documento citato e li fa propri come posizione del Governo sulle osservazioni del Relatore. Un aspetto particolarmente approfondito riguarda l'esenzione fiscale garantita al passaggio del manufatto realizzato in proprietà al soggetto promotore dell'opera: il Dipartimento delle finanze ha svolto una riflessione ampia e sistematica e ha ritenuto di escludere la presenza di oneri finanziari, ovvero di esenzioni fiscali non in linea con la normativa europea.

Il PRESIDENTE, preso atto della posizione del Governo, chiede, quindi, al Relatore di voler predisporre una bozza di parere sui profili di competenza.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(733 e 615-A) AMATI ed altri. – Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia

di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

CARDIELLO ed altri. – Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di abbassamento dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI (NCD), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sulle proposte emendative.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

190^a Seduta (2^a antimeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1224, 1256, 1304 e 1305-A) Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI avverte che sono pervenuti dall'Assemblea i subemendamenti all'emendamento 1.1000 della Relatrice, su cui aveva formulato un parere di nulla osta, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento. Fa, quindi, presente che le proposte subemendative riproducono una parte rilevante degli emendamenti presentati al disegno di legge nella versione originale e che risultano, peraltro, privi di criticità sotto il profilo finanziario.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 11,50.

Plenaria

191^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(1322) ZANDA ed altri. – Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 marzo.

Il presidente AZZOLLINI avverte, in via preliminare, che sono stati presentati ulteriori emendamenti e subemendamenti della Relatrice (pubblicati in allegato), per la soppressione o la modifica degli articoli del provvedimento in titolo il cui contenuto è stato recepito dal decreto-legge n. 16 del 2014 e pertanto già in vigore.

La relatrice ZANONI (PD) formula parere contrario su tutti gli emendamenti e subemendamenti presentati, fatta ovviamente eccezione per quelli a propria firma.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della Relatrice, precisando che la contrarietà espressa in tale sede su taluni emendamenti non deve intendersi come un giudizio vincolante per il Governo sul merito di tutte le proposte emendative, bensì come una condotta

coerente alla scelta della Commissione di limitare la portata del disegno di legge ai soli emendamenti approvati, in Commissione o dall'Assemblea, in occasione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 2013 e non entrati in vigore a causa della decadenza del decreto ovvero dichiarati improponibili dalla Presidenza del Senato per estraneità di materia.

La RELATRICE si associa alla precisazione formulata dal vice ministro Morando.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), nel condividere il metodo di lavoro delineato dalla Relatrice e dal vice ministro Morando, annuncia il ritiro di tutti gli emendamenti del proprio Gruppo.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) annuncia il ritiro di tutti gli emendamenti presentati dal gruppo del Nuovo Centrodestra.

Il senatore SANTINI (*PD*) sottopone alla Presidenza l'opportunità di recepire nel disegno di legge anche i contenuti dell'emendamento 1.0.1 che, pur non essendo stato approvato né dalla Commissione né dall'Assemblea, attiene ad una tematica di rilevante importanza e da tempo all'attenzione di questa Commissione, consistente nella limitazione dell'utilizzo del pagamento in contante nei mercati ortofrutticoli.

Il PRESIDENTE considera opportuno accantonare l'emendamento 1.0.1 per valutare, una volta votati gli altri emendamenti e gli articoli del disegno di legge, prima del voto finale, se vi sia la disponibilità unanime dei Gruppi e del Governo ad affrontare anche tale questione.

Il vice ministro MORANDO, nel riepilogare la questione sottesa all'emendamento 1.0.1, ricorda che su di esso grava da tempo la contrarietà del Ministero dell'economia e delle finanze, per i possibili profili di contrasto con la normativa europea. Fa, comunque, presente di aver incaricato gli uffici del Dipartimento delle finanze, al fine di individuare una soluzione normativa finalizzata a risolvere in tempi rapidi il tema dell'utilizzo del contante nei mercati ortofrutticoli, che riguarda in particolare i centri agroalimentari del Nord-Est.

Il PRESIDENTE accoglie positivamente l'impegno del Governo, auspicando che, prima dell'approvazione finale del disegno di legge n. 1322 possa individuarsi una soluzione adeguata a risolvere la tematica richiamata dal senatore Santini.

Il senatore MILO (*GAL*) si associa al metodo di lavoro suggerito dal Presidente e dichiara, altresì, di ritirare gli emendamenti del proprio Gruppo.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) esprime apprezzamento per l'attenzione posta dal Governo sul tema affrontato dall'emendamento 1.0.1, ricordando, peraltro, che sulla questione è in corso un tavolo tecnico tra l'Agenzia delle entrate e le associazioni di categoria.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) annuncia il ritiro degli emendamenti del proprio Gruppo, invitando, tuttavia, la Relatrice a valutare l'opportunità di recuperare la proposta 13.3, che tende a precisare la portata normativa dell'articolo 13.

La RELATRICE si riserva di valutare il recupero, con un proprio emendamento, della proposta 13.3 del senatore Uras, dopo un breve approfondimento.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*), nell'accogliere il metodo di lavoro prospettato dalla Presidenza, ritira gli emendamenti del proprio Gruppo, confidando nella disponibilità della Relatrice a recuperare l'emendamento 1.0.1.

La senatrice LEZZI (*M5S*) sottolinea la rilevanza del subemendamento 17.0.10/2.

Il PRESIDENTE rileva come tale subemendamento affronti un tema ulteriore, quale quello dei contratti di locazione delle amministrazioni pubbliche.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si sofferma, poi, sull'importanza di estendere all'istituto dell'ingiunzione fiscale la norma, peraltro recepita nel decreto-legge n. 16 del 2014, che ha prorogato i termini di adempimento dei debiti derivanti dalle cartelle di pagamento. Propone, poi, una riflessione sulla possibilità di ampliare il termine del 31 marzo 2014. Incidentalmente, richiama il tema delle questioni concernenti le cartelle emesse dall'Agenzia delle dogane che, ove la Commissione fosse disponibile, potrebbe essere affrontato in questa sede, e quello della riorganizzazione della Croce rossa, ancorché non approvato né dalla Commissione né dall'Assemblea in relazione al decreto-legge n. 151 del 2013.

Il PRESIDENTE ribadisce come queste ultime due questioni appaiano ultronee rispetto alla struttura del disegno di legge in esame, mentre si riserva una valutazione sulla disciplina delle ingiunzioni fiscali.

Dopo un intervento incidentale della senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) e del senatore MILO (*GAL*) sulla questione delle ingiunzioni fiscali, la RELATRICE si riserva un approfondimento sul tema.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dichiarando di non condividere del tutto il metodo individuato dalla Commissione per l'approvazione dei testi, ribadisce l'estrema delicatezza dell'emendamento 7.0.3 sul coordinamento delle strutture amministrative territoriali della Croce rossa, sottolineando come l'approvazione di tale proposta, ancorché non approvata né dalla Commissione né dall'Assemblea in relazione all'esame del decreto-legge n. 151 del 2013, eviterebbe tuttavia il rischio di un licenziamento di molte persone e rappresenterebbe, peraltro, la correzione di una svista precedentemente compiuta dal legislatore.

Il PRESIDENTE condivide le considerazioni del senatore Panizza sulla delicatezza del tema, ma osserva come anch'esso risulti estraneo all'oggetto del disegno di legge in esame e auspica che possa trovare collocazione adeguata in un prossimo provvedimento.

Si procede, quindi, alla votazione degli articoli restanti e dei relativi emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.1.

Successivamente, viene respinto anche l'emendamento 1.2.

L'emendamento 1.3 risulta ritirato.

Viene, quindi, posto in votazione e approvato l'articolo 1 del disegno di legge.

Il PRESIDENTE dispone, poi, l'accantonamento dell'emendamento 1.0.1.

Viene, poi, messo in votazione e respinto l'emendamento 2.1 e, con successiva votazione, approvato l'articolo 2.

Risultando ritirato l'emendamento 3.1, con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Previa dichiarazione di voto contrario della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), la Commissione approva l'articolo 3.

Il PRESIDENTE fa presente che all'articolo 4 è stato presentato un unico emendamento di carattere soppressivo dell'intero dell'articolo, l'emendamento 4.1000, e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento, verrà posto ai voti il mantenimento dell'articolo 4.

La Commissione respinge la proposta di mantenimento dell'articolo 4 che si intende conseguentemente soppresso.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira, poi, l'emendamento 4.0.1.

Successivamente la Commissione approva l'articolo 5, risultando ritirato l'emendamento 5.0.1.

Viene, quindi, approvato l'emendamento 6.1000, soppressivo dell'articolo 6 e, conseguentemente, risultano preclusi gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.6, mentre gli emendamenti 6.5, 6.7 e 6.8 risultano ritirati.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato il ritiro dell'emendamento 7.1, pone ai voti l'articolo 7, che risulta approvato.

In relazione agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7, ricorda poi che sono stati ritirati gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.4.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia, altresì, il ritiro dell'emendamento 7.0.3, auspicando tuttavia che esso trovi un'adeguata collocazione in un prossimo provvedimento da esaminare in tempi ravvicinati.

Viene, quindi, posto in votazione e approvato l'emendamento 8.1000, parzialmente soppressivo dell'articolo 8.

Previa dichiarazione di voto contraria della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), l'articolo 8, nel testo modificato, viene posto in votazione e approvato.

Viene, poi, respinto l'emendamento 8.0.1.

L'emendamento 9.1000, interamente soppressivo dell'articolo 9, posto ai voti, viene approvato dalla Commissione, con conseguente preclusione degli emendamenti 9.1, 9.5 e 9.6, mentre risultano ritirate le proposte 9.2, 9.3, 9.4, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.0.1.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa, quindi, proprio e ritira l'emendamento 9.0.2.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 10.

Il PRESIDENTE ricorda che i presentatori hanno ritirato l'emendamento 10.0.1. Pone quindi in votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 11.1 e 11.2, mentre risultano ritirati gli emendamenti 11.3, 11.4 e 11.5. La Commissione approva, infine, l'articolo 11.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 12.1, che risulta respinto, mentre la Commissione approva l'articolo 12, respingendo successivamente l'emendamento aggiuntivo 12.0.1, risultando ritirato l'emendamento 12.0.2.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6 e 13.7, risultando ritirate le proposte 13.3 e 13.8.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'articolo 13, per dare la possibilità alla Relatrice di valutare l'eventuale recepimento dei contenuti dell'emendamento 13.3 ritirato, prima di dar luogo alla votazione finale dell'articolo.

Pone quindi in votazione l'emendamento 13.0.1, che la Commissione approva.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice BULGARELLI (*M5S*) a nome del proprio Gruppo, la Commissione approva l'articolo 14, l'emendamento 14.0.1 risultando ritirato.

Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3, che risultano respinti.

La Commissione, approva quindi, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice BULGARELLI (*M5S*), l'articolo 15, mentre respinge l'emendamento 15.0.1.

Il PRESIDENTE pone, poi, messo in votazione l'emendamento 16.1000, parzialmente soppressivo dell'articolo 16, che risulta approvato.

Risultano ritirati gli emendamenti 16.1, 16.3, 16.4 e 16.5.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa quindi proprio e ritira l'emendamento 16.2.

Posto in votazione, viene quindi approvato l'articolo 16 nel testo modificato.

La Commissione respinge, con separate votazioni, l'emendamento 16.0.1, mentre risultano ritirate le proposte 16.0.2, 16.0.3 (testo 2) e 16.0.4 (testo 2).

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati ritirati gli emendamenti 17.1 e 17.2. Poiché rimane l'unico emendamento 17.1000, interamente soppressivo dell'articolo 17, pone in votazione il mantenimento dell'articolo medesimo, che la Commissione respinge, intendendosi pertanto soppresso l'articolo 17.

Previa dichiarazione contraria del senatore MILO (*GAL*), viene poi approvato l'emendamento 17.0.1.

Il PRESIDENTE ricorda che all'emendamento 17.0.2 (testo 2) sono stati presentati dei subemendamenti. Pone quindi separatamente ai voti i subemendamenti 17.0.2 (testo 2)/1 e 17.0.2 (testo 2)/2, che risultano respinti, mentre il subemendamento 17.0.2 (testo 2)/3 viene ritirato dal senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

La Commissione approva quindi, con separate votazioni, i subemendamenti 17.0.2 (testo 2)/4 e 17.0.2 (testo 2)/5.

Il PRESIDENTE dispone, poi, l'accantonamento dell'emendamento 17.0.2 (testo 2), come subemendato, per consentire alla Relatrice un approfondimento sulla tematica illustrata dal senatore Fravezzi e riguardante le problematiche applicative dell'ingiunzione fiscale.

Posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 17.0.3, risultando ritirate le proposte 17.0.4, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7 e 17.0.8.

Successivamente, la Commissione approva l'emendamento 17.0.9.

Il PRESIDENTE ricorda che all'emendamento 17.0.10 della Relatrice erano stati presentati due subemendamenti il primo dei quali, 17.0.10/1, è stato ritirato.

Pone, quindi, ai voti il subemendamento 17.0.10/2, che viene respinto, mentre risulta approvato, con successiva votazione, l'emendamento 17.0.10.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito della discussione del provvedimento con la votazione degli articoli, degli emendamenti accantonati e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) interviene incidentalmente per chiedere al Governo l'acquisizione di elementi informativi sulle risorse pubbliche erogate al settore dell'editoria anteriormente al 2006, ricordando che, sul punto, aveva presentato, in sede di esame dei precedenti decreti in materia di enti locali, un emendamento soppressivo della relativa norma contenuta nell'ultima legge di stabilità.

Il senatore MILO (*GAL*) si associa alla richiesta.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta pomeridiana di oggi, è immediatamente convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1322**

4.1000

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo.

6.1000

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo.

8.1000

LA RELATRICE

Sopprimere il capoverso "I-ter.".

9.1000

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo.

16.1000

LA RELATRICE

Sopprimere i commi 4 e 5.

17.1000

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo.

17.0.2 testo 2/1

CIAMPOLILLO, BERTOROTTA, MANGILI

All'emendamento 17.0.2 (testo 2), al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:

"0a) il comma 33 è abrogato.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «L'applicazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rinviata al 30 aprile 2014. »

17.0.2 testo 2/2

SANTANGELO, BERTOROTTA, MANGILI

All'emendamento 17.0.2 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.0.2 testo 2/3

FRAVEZZI

All'emendamento 17.0.2 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

Dopo la lettera d), inserire la seguente:

d)-bis. Al comma 618, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché degli interessi per il ritardato pagamento di cui all'articolo 86 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni."

Alla lettera e), le parole: "Entro il 31 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 aprile 2014".

Alla lettera f), le parole: "entro il 31 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2014".

17.0.2 testo 2/4

LA RELATRICE

All'emendamento 17.0.2 (testo 2), sopprimere le lettere e) ed f).

17.0.2 testo 2/5

LA RELATRICE

All'emendamento 17.0.2 (testo 2), sostituire il comma 2 con il seguente:

"L'applicazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rinviata al 30 aprile 2014."

17.0.10/1

CHIAVAROLI

All'emendamento 17.0.10 inserire in fine il seguente periodo:

"Per le medesima finalità, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, che abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita, possono recedere con un preavviso di 180 giorni dai contratti di locazione passiva dalle stesse stipulati ed in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Detta previsione, ai sensi dell'articolo 1339 c.c., è inserita quale clausola nei relativi contratti."

17.0.10/2

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, PUGLIA

All'emendamento 17.0.10, all'articolo 17-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere le seguenti parole: "comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al".

Sottocommissione per i pareri**9^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 16,15.

(1164) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 19 marzo.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in considerazione dei chiarimenti acquisiti dal Governo, propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e presso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:

– le commissioni e gli organismi previsti dagli articoli da 6 a 9 dell'Accordo siano istituiti in seno alla Commissione intergovernativa già operativa a legislazione vigente e che, quindi, il relativo funzionamento non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

– l'esenzione fiscale prevista dall'articolo 13 dell'Accordo, per la successione del promotore pubblico nelle posizioni giuridiche della società di gestione della tratta comune della Torino-Lione – LTF SAS, non comporti effetti onerosi, dal momento che è già stata deliberata la trasformazione della predetta società LTF in promotore pubblico e che pertanto tale successione non darà luogo alla riscossione di alcun tributo, in considerazione della continuazione, da parte del promotore pubblico, della attività di LTF, i cui diritti e vantaggi fiscali anteriormente acquisiti non potranno, per effetto del suddetto trasferimento, essere rimessi in discussione;

i sovracosti a carico della Repubblica italiana previsti, in via derogatoria, dall'articolo 15, paragrafo 2, dell'Accordo e derivanti dalla variante del tracciato originario della «Sinistra Dora» trovino giustificazione

nei maggiori costi delle attività previste in territorio italiano, a causa del cambiamento del tracciato deciso nel 2008, e siano compresi nel limite massimo di 83,2 milioni di euro fissato dalla Commissione intergovernativa.».

Previa dichiarazione di voto contraria, a nome dei rispettivi Gruppi, della senatrice LEZZI (*M5S*) e del senatore URAS (*Misto-SEL*), la Sottocommissione approva la proposta di parere avanzata dal Relatore.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 19 marzo 2014

Plenaria**85^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard (n. COM (2013) 721 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore MOLINARI (*M5S*) rileva che la proposta in esame novella la direttiva 2006/112/CE, introducendo una dichiarazione IVA *standard* con contenuto predeterminato, comprendente cinque voci che gli Stati membri possono portare a ventisei.

Per quanto riguarda il termine di presentazione è specificato che questo non può essere inferiore a un mese, né superiore a due mesi a decorrere dalla scadenza di ogni periodo di imposta. In riferimento ai soggetti con volume d'affari non superiore a due milioni di euro è prevista la possibilità di autorizzare periodi d'imposta trimestrali, salvo casi specifici in cui sia necessario prevenire evasione e frodi. Il pagamento è previsto in ogni caso alla scadenza del termine entro cui la dichiarazione deve essere presentata, mentre è eliminata la possibilità di stabilire un'altra scadenza per il pagamento o di riscuotere acconti provvisori. L'articolo 252-*bis* del testo in esame è volto a incoraggiare il trasferimento elettronico dei dati; pertanto gli Stati membri possono esigere che la dichiarazione IVA

standard sia presentata per via elettronica, per la quale è previsto il ricorso a una firma elettronica avanzata.

Nell'ottica di standardizzazione adottata dalla Commissione europea vengono limitati i casi di possibile esonero dalla dichiarazione *standard*; gli Stati membri sono inoltre privati della possibilità di imporre ulteriori obblighi in materia di dichiarazione IVA.

All'articolo 255-*bis* sono elencati gli elementi relativi alla dichiarazione *standard* che verranno precisati con atti di esecuzione: i dettagli tecnici per la trasmissione delle informazioni, un insieme comune di definizioni e procedure per la trasmissione delle informazioni, procedure comuni per la correzione, metodi elettronici comuni che offrono un livello di sicurezza sufficiente per la presentazione. A questo fine l'articolo 255-*ter* prevede che la Commissione possa avvalersi dell'assistenza del Comitato permanente per la cooperazione amministrativa, chiamato a operare secondo la «procedura d'esame»: l'atto posto all'attenzione del Comitato può essere adottato qualora quest'ultimo adotti parere positivo o non si esprima; in caso di parere negativo il presidente può sottoporre una versione modificata allo stesso Comitato entro due mesi dalla presentazione del parere negativo, oppure presentare il progetto entro un mese al Comitato di appello per una nuova delibera.

Il relatore menziona quindi alcune criticità caratterizzanti la proposta in titolo: un possibile effetto finanziario negativo per il primo anno di applicazione in virtù dell'eliminazione degli acconti, l'impossibilità di abbinamento della dichiarazione IVA al modello unico, l'assorbimento della comunicazione dei dati IVA da parte dei nuovi adempimenti, la necessità di rivedere la disciplina relativa ai versamenti periodici, con effetti potenzialmente sfavorevoli in termini di cassa, nonché l'impossibilità di richiedere il versamento dell'acconto IVA per l'anno successivo. Inoltre l'impatto sull'attività dell'Agenzia delle entrate è tale da postulare una riorganizzazione di tale ente.

Soffermandosi sui potenziali benefici conseguenti all'adozione del provvedimento il relatore rileva la semplificazione degli adempimenti, con un risparmio complessivo nell'Unione europea quantificabile in quindici miliardi. Inoltre, con la dichiarazione *standard* verrebbe meno l'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA, con riduzione dei relativi costi, mentre lo stesso adempimento dichiarativo risulterebbe notevolmente semplificato in ragione della limitata quantità di informazioni individuate dal modello standardizzato.

Il relatore prosegue menzionando i rilievi formulati sull'atto in titolo dal *Bundesrat* e dal Senato francese, concernenti in particolare la violazione del principio di proporzionalità e il rischio di ripercussioni negative sulle attività di controllo. Osserva in proposito come i sistemi tedesco e francese contemplino meccanismi complessi di raccolta dei dati, mentre le semplificazioni apportate dal testo in esame potrebbero rivelarsi vantaggiose per il complesso di piccole e medie imprese radicate in Italia. Conclude infine informando di aver acquisito per le vie brevi alcune osservazioni delle categorie delle piccole e medie imprese.

In sede di discussione generale ha la parola la senatrice RICCHIUTI (*PD*), la quale segnala la necessità di disporre di ulteriori elementi di valutazione circa la compatibilità delle misure proposte con l'attività di contrasto all'evasione dell'IVA.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*), nel sollecitare il Governo a esprimersi in merito agli oneri e alle complessità recate dalla proposta di direttiva in esame, segnala come un'involuzione la separazione della dichiarazione IVA dal modello unico. Auspica inoltre che il regime di dichiarazione proposto possa essere reso opzionale per le imprese. Segnala gli aspetti critici in tema di versamenti, ritenendo inoltre che il superamento della periodicità trimestrale dei versamenti potrebbe comportare maggiori oneri per le piccole e medie imprese. Conclude segnalando favorevolmente la semplificazione della dichiarazione IVA adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Dopo un'interlocuzione del RELATORE, interviene la senatrice BELLOT (*LN-Aut*) paventando rischi in ordine ai costi necessari all'adeguamento organizzativo delle piccole imprese ai nuovi obblighi in materia di IVA.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) valuta come contraddittoria rispetto alla finalità della standardizzazione la facoltà dei singoli Stati di ampliare in numero di dati richiesti in sede di dichiarazione IVA. Richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di non impoverire la possibilità di raccogliere dati utili all'attività di contrasto alle frodi. Suggerisce infine di valutare insieme gli svantaggi e i benefici derivanti dalla separazione della dichiarazione IVA e modello unico.

La senatrice GUERRA (*PD*) rileva nella facoltà concessa agli Stati in ordine alla determinazione dei dati da richiedere ai soggetti passivi una garanzia rispetto alle finalità del contrasto ai comportamenti illeciti. Sollecita quindi la dovuta attenzione alle osservazioni espresse dalla 14^a Commissione in relazione ai rilievi formulati dai parlamenti tedesco e francese. Nel far presente la possibilità riconosciuta ai governi di adeguare gli obblighi dichiarativi in funzione delle necessità di controllo, ritiene che il disegno proposto risulti complessivamente vantaggioso per gli operatori economici. Suggerisce infine l'acquisizione di elementi informativi anche attraverso l'audizione dell'Agenzia delle entrate.

Il vice ministro CASERO specifica che la posizione italiana è favorevole all'adozione da parte dell'Unione europea di politiche fiscali comuni, le quali possono opportunamente riguardare da subito la materia dell'IVA, specie in un'ottica di semplificazione a favore delle imprese. Dopo aver segnalato quale ulteriore ambito di intervento la disciplina della fatturazione elettronica, si sofferma sulle rilevate difficoltà implicate dall'atto in esame, quali la soppressione degli acconti e il rapporto tra la di-

chiarazione IVA e il modello unico, nonché i problemi di liquidità derivanti dalla possibile limitazione del ricorso ai versamenti trimestrali. Pur ritenendo non sussistere particolari criticità rispetto alle attività di controllo, auspica a tale riguardo gli opportuni approfondimenti. Considera altresì auspicabile che la Commissione provveda a acquisire le valutazioni dell'Agenzia delle entrate e delle imprese sul regime di dichiarazione IVA standardizzata in esame.

In merito all'ipotesi di approfondire l'esame della materia attraverso l'audizione dei principali soggetti interessati si esprime favorevolmente il relatore MOLINARI (M5S).

Il PRESIDENTE sollecita i Gruppi a una riflessione in merito ai tempi da dedicare alle audizioni, registrando la condivisione circa l'audizione in sede informale di R.ETE. Imprese Italia, Confindustria e dell'Agenzia delle entrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2014 (n. 81)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TURANO (PD) fa presente che ai sensi della disciplina vigente per l'individuazione delle lotterie nazionali occorre tener conto: della rilevanza nazionale o internazionale; del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi; della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato; dell'equilibrata ripartizione geografica; della garanzia, mediante l'avvicendamento annuale, di lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

Precisa quindi che lo schema di decreto in esame prevede per il 2014 l'individuazione di una sola lotteria ad estrazione differita, ossia la Lotteria Italia, analogamente a quanto avvenuto a partire dal 2011. Viene pertanto ridotto al minimo il numero di lotterie autorizzate. Tale scelta discende da quanto disposto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009 che, oltre a fissare contenuti e criteri del bando di gara per l'affidamento delle lotterie istantanee, ha riservato la gestione e l'esercizio delle lotterie ad estrazione differita all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli), che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

Rileva poi le ragioni dell'andamento negativo delle lotterie a estrazione differita: l'incremento esponenziale delle offerte di gioco e l'apporto quasi mai significativo degli enti organizzatori degli eventi abbinati. Sot-

tolinea altresì il carattere non remunerativo delle lotterie diverse dalla Lotteria Italia, che ha costretto talvolta a far ricorso all'apposito «fondo di riserva» stante l'esiguo numero di biglietti venduti e l'incremento dei premi distribuiti. Pertanto anche per il 2014, ed alla luce delle limitate domande di abbinamento pervenute, il testo in esame individua la sola Lotteria Italia, svincolata da qualsivoglia evento o progetto e collegata con trasmissioni televisive e/o radiofoniche che con il loro impatto mediatico possono influenzare sostanzialmente l'esito di una lotteria. Dopo aver osservato che i motivi di tale scelta consistono, in sintesi, nella disaffezione nei confronti del prodotto, nell'assenza di utili significativi per l'erario e nella sostanziale mancanza di ritorno economico per gli enti organizzatori, conclude proponendo alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

In sede di discussione generale interviene il senatore VACCIANO (M5S), il quale esprime perplessità circa l'opportunità dell'organizzazione di lotterie nazionali, in considerazione della scarsa rilevanza finanziaria e sul piano della comunicazione di tali eventi.

Il senatore FORNARO (PD) osserva a sua volta la contrazione dell'interesse del pubblico verso le lotterie nazionali, per le quali risulta indispensabile fruire della visibilità che il coinvolgimento del servizio televisivo pubblico può garantire.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva che il necessario abbinamento a programmi televisivi o radiofonici è contemplato nello schema di decreto ministeriale in titolo.

Non essendovi altre richieste di intervento, la proposta del relatore è messa in votazione e, previa verifica del numero legale, risulta approvata all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il vice ministro CASERO segnala l'opportunità di un avvio in tempi brevi del confronto del Governo con le competenti commissioni di Camera e Senato ai fini della programmazione del lavoro di predisposizione dei decreti legislativi attuativi della legge di delega fiscale.

Il presidente Mauro Maria MARINO, nell'esprimere apprezzamento nei confronti di quanto prospettato dal vice ministro Casero, ritiene opportuno che il Ministro dell'economia e delle finanze confermi la disponibilità dichiarata dal suo predecessore nei confronti delle citate Commissioni ai fini della redazione delle disposizioni delegate, anche dando seguito all'invito a lui indirizzato formalmente a svolgere le comunicazioni sulle linee programmatiche, con specifico riferimento all'attuazione della delega.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) auspica che il ministro Padoan intervenga in Commissione in relazione all'esame dell'atto comunitario volto all'istituzione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che il Ministro dell'economia e delle finanze potrà dare indicazioni su tale tema in occasione delle richiamate comunicazioni sulle linee programmatiche del Dicastero.

Non essendo ancora concluso l'*iter* presso la Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4, propone di sconvocare la seduta delle ore 9 di domani e di convocare alle ore 9,15 l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per programmare i lavori e le modalità del confronto sollecitato dal vice ministro.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che, la seduta antimeridiana già convocata per domani giovedì 20 marzo alle ore 9, non avrà più luogo. Avverte inoltre che è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, alle ore 9,15.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 19 marzo 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 71

Presidenza del Vice Presidente
BOCCHINO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,05

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1260
(SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI)*

Plenaria

78^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali
e per il turismo Francesca Barraciu e alla Presidenza del Consiglio dei
ministri Scalfarotto.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero (n. 82)**

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – rammenta il PRESIDENTE – la relatrice ha illustrato uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) conferma lo schema di parere illustrato nella seduta di ieri, dichiarando di aver recepito lo spunto suggerito dal senatore Liuzzi circa il coinvolgimento delle rappresentanze diplomatiche all'estero nei Paesi in cui non operano società di certificazione. Ha altresì soppresso il riferimento alla possibilità di destinare i fondi non attribuiti per ampliare la platea dei beneficiari, atteso che essi comunque devono rispondere a precisi requisiti.

Il seguito dell'esame è sospeso.

PER UN SALUTO AL SOTTOSEGRETARIO FRANCESCA BARRACCIU

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al sottosegretario Francesca Barracciu, che interviene per la prima volta ai lavori della Commissione.

Si associa la Commissione tutta.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione n. 3-00620 del senatore Liuzzi sulla situazione del teatro Carlo Felice di Genova rammentando anzitutto che il Teatro percepiva un contributo previsto dalla legge finanziaria 2004, pari a 2,5 milioni di euro. A tal proposito riferisce che la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, trovandosi nelle condizioni previste all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013, in quanto impossibilitata a far fronte a debiti certi ed esigibili da parte di terzi, con una nota del 6 dicembre 2013, ha comunicato formale adesione alla procedura di cui al medesimo articolo 11 e ha presentato formale richiesta di anticipazione a valere sul comma 9 della già citata disposizione, allo scopo di far fronte alla grave emergenza finanziaria.

Comunica dunque che l'istruttoria è attualmente in corso e, per il suo completamento, nel rispetto della normativa di riferimento, è stata recen-

temente richiesta dall'Amministrazione una documentazione integrativa. Dopo aver precisato che le citate disposizioni intendono conferire al settore nuova spinta propulsiva al fine di superare lo stato di crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività lirico-sinfoniche, giudica infine prematuro pronosticare la validità del piano di risanamento definitivo e l'entità del conseguente, eventuale contributo che potrà essere individuato a favore del Teatro Carlo Fenice di Genova.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) rileva che la materia risulta alquanto complessa e si compiace che essa sia attualmente all'attenzione del Governo, che ha inaugurato un filone virtuoso tentando di superare lo stato di crisi in cui versano le Fondazioni lirico-sinfoniche. Afferma inoltre che tale settore rappresenta una fucina di talenti e di nuove esperienze creative e si augura che il Dicastero metta in atto azioni positive.

Con riferimento specifico all'interrogazione, precisa tuttavia che negli ultimi anni è stato corrisposto al Teatro Carlo Felice un contributo di 1,5 milioni di euro in luogo del finanziamento di 2,5 milioni di euro a suo tempo stanziato. Ciò ha comportato una difficile situazione per il Teatro che, a differenza di altri enti come l'Accademia di Santa Cecilia, non ha potuto proseguire nell'attività programmata. Si dichiara pertanto insoddisfatto della risposta.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero (n. 82)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso poc'anzi.

Per dichiarazione di voto sullo schema di osservazioni favorevoli con rilievi della relatrice prendono la parola, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori CENTINAIO (*LN-Aut*) e Manuela SERRA (*M5S*), contrari, nonché a titolo personale i senatori BOCCHINO (*Misto*) e MARIN (*FI-PdL XVII*), i quali esprimono la rispettiva astensione.

Anche la senatrice BIGNAMI (*Misto*) annuncia la propria astensione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi della relatrice.

IN SEDE DELIBERANTE

(1276) *Deputato GALAN. – Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 marzo scorso.

Nel dibattito prende la parola il senatore ZANETTIN (*FI-PdL XVII*) il quale esprime vivo sostegno sul disegno di legge, assai atteso dalla città di Vicenza. Segnala tuttavia un refuso nel testo laddove viene citata piazza della Signoria quale luogo in cui è situata la Basilica Palladiana, precisando che in realtà si tratta di piazza dei Signori. Rimette dunque alla Commissione la valutazione circa una eventuale modifica del testo che – riconosce – comporterebbe una terza lettura da parte della Camera dei deputati.

Il relatore CONTE (*NCD*) tiene a precisare che l'errore è stato compiuto durante la fase emendativa in prima lettura.

Il PRESIDENTE prende atto di tale segnalazione, di cui informerà senz'altro il presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, onorevole Galan. Fa presente altresì che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si discuterà del seguito della discussione e dell'eventualità di una modifica del testo, che occorre comunque a suo avviso correggere. Informa inoltre che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Franco Gallo a Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana (n. 26)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TOCCI (*PD*) riferisce che l'Esecutivo ha designato il professor Franco Gallo quale presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, date le sue indiscusse qualità di studioso. Il professor Gallo è infatti uno dei massimi esperti di diritto tributario e ha ricoperto con onore numerosi incarichi istituzionali e di Governo. Egli gode pertanto di una stima generalizzata, in conseguenza delle sue doti di imparzialità e di indipendenza di giudizio. Si augura pertanto che la Commissione si esprima favorevolmente e all'unanimità su tale proposta.

Si procede indi alla votazione, alla quale partecipano i senatori Laura BIGNAMI (*Misto*), BOCCHINO (*Misto*), BONAIUTI (*FI-PdL XVII*), Valeria CARDINALI (*PD*) (in sostituzione del senatore Zavoli), CENTINAIO (*LN-Aut*), CONTE (*NCD*), Rosa Maria DI GIORGI (*PD*), Elena FERRARA (*PD*), Josefa IDEM (*PD*), LIUZZI (*FI-PdL XVII*), MARCUCCI (*PD*), MARIN (*FI-PdL XVII*), MARTINI (*PD*), MINEO (*PD*), Alessia PETRAGLIA (*Misto-SEL*), Francesca PUGLISI (*PD*), Manuela SERRA (*M5S*), SIBILIA (*FI-PdL XVII*) e TOCCI (*PD*).

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Franco Gallo è approvata, risultando 14 voti favorevoli, 4 contrari e un astenuto.

IN SEDE REFERENTE

(1260) Francesca PUGLISI ed altri. – Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti della FLC CGIL, della CISL Scuola e della UIL Scuola, auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento all'atto in titolo, hanno consegnato alcune documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 19 marzo 2014

Plenaria

70^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Enav S.p.A. (n. 78)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra un nuovo schema di parere favorevole, con condizione e osservazioni, sul provvedimento in esame (pubblicato in allegato), segnalando che lo stesso recepisce le indicazioni scaturite dal dibattito e dai chiarimenti offerti dal vice ministro Morando nella seduta di ieri.

Il senatore SUSTA (*SCpI*) dichiara di condividere pienamente il nuovo schema di parere proposto dal relatore. Chiede tuttavia di rafforzare una delle osservazioni, relativa alle misure da adottare per prevenire possibili conflitti di interessi da parte dei soci privanti entranti nel capitale di ENAV, inserendo esplicitamente l'indicazione di escludere il coinvolgimento dei soggetti attuali e potenziali fornitori di ENAV.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) conferma la contrarietà già espressa sul provvedimento in esame e preannuncia che non prenderà parte al voto sullo schema di parere.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ribadisce a sua volta la valutazione negativa sullo schema di decreto in esame, dichiarando anch'egli che i senatori del Gruppo del Movimento Cinque Stelle non parteciperanno alla votazione.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*) ritiene che non siano state adeguatamente approfondite tutte le numerose questioni critiche sottese al provvedimento in esame. Per tali ragioni, mantiene l'avviso contrario già espresso nelle precedenti sedute e preannuncia che anch'egli non prenderà parte alla votazione sullo schema di parere.

Il senatore PAGNONCELLI (*FI-PdL XVII*) ritiene che il nuovo schema di parere predisposto dal relatore non fornisca adeguata risposta alle perplessità che erano state avanzate dal suo Gruppo in ordine al provvedimento in esame. Pertanto annuncia che anche i senatori di Forza Italia non prenderanno parte alla votazione.

Il senatore DI GIACOMO (*NCD*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole sullo schema di parere testé illustrato dal relatore.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara a sua volta di condividere lo schema di parere del relatore.

Il senatore RANUCCI (*PD*) esprime profondo sconcerto per l'atteggiamento ostruzionistico assunto dai Gruppi di opposizione, con particolare riguardo al Gruppo di Forza Italia che, fermo restando il legittimo diritto a votare in un senso o nell'altro, si era comunque impegnato a garantire la presenza del numero legale per consentire alla Commissione di esprimere il prescritto parere.

Il relatore FILIPPI (*PD*) critica anch'egli il comportamento ostruzionistico dell'opposizione, notando con rammarico che esso contrasta con il clima di confronto leale e proficuo che si è avuto sinora e che ci si era impegnati a mantenere. Ricorda che anche in passato, pur in momenti di grande tensione politica, in Commissione tutti i Gruppi si erano sempre sforzati di preservare un atteggiamento più costruttivo e responsabile.

Per quanto riguarda il merito della discussione, accoglie senz'altro la proposta di integrazione del senatore Susta e riformula conseguentemente lo schema di parere in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

Il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*) osserva che la scelta di non partecipare al seguito dei lavori della Commissione rientra nel legittimo diritto dei Gruppi di opposizione.

Il vice ministro MORANDO esprime avviso favorevole sul nuovo schema di parere presentato dal relatore e sulla ulteriore integrazione proposta dal senatore Susta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione l'ulteriore schema di parere proposto dal relatore.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FILIPPI (*PD*), cogliendo anche l'occasione della presenza del vice ministro Morando, segnala che, in alcune interviste rilasciate in questi giorni dal Commissario straordinario alla revisione della spesa, Carlo Cottarelli, sono state ipotizzate anche una serie di decurtazioni agli stanziamenti relativi al settore dei trasporti, per svariati miliardi di euro. Trattandosi di una questione di grandissima rilevanza, chiede che la Commissione possa acquisire adeguate informazioni in merito, eventualmente anche con un'audizione del commissario Cottarelli.

Il presidente Stefano ESPOSITO concorda con la rilevanza della questione sollevata dal senatore Filippi.

Il senatore SONEGO (*PD*) chiede che il Governo fornisca notizie in merito ai preannunciati progetti di privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato che, secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa, sarebbero ormai imminenti.

Il vice ministro MORANDO prende atto delle richieste di approfondimento avanzate dai commissari, rilevando che le stesse sembrano attere a questioni di specifica competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In termini generali, fa comunque presente che, sul piano metodologico, occorre distinguere tra le eventuali ipotesi tecniche di intervento ancora allo studio, ad esempio per quanto concerne i processi di riduzione della spesa pubblica, e la fase in cui interverrà effettivamente la decisione politica da parte del Governo, nella quale ovviamente vi sarà il necessario confronto con il Parlamento.

La seduta termina alle ore 15,10.

ULTERIORE NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 78

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV S.p.A. (Atto del Governo n. 78),

premessi che:

tale atto è diretto a consentire il collocamento sul mercato, anche in più fasi, del capitale di ENAV S.p.A., mantenendo comunque allo Stato il pieno controllo della società, attraverso una partecipazione non inferiore al 51 per cento;

l'obiettivo principale dell'operazione è quello di favorire la diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori (inclusi i dipendenti di ENAV S.p.A.) e degli investitori istituzionali;

i proventi derivanti dall'operazione saranno versati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, al fine di concorrere alla riduzione del debito pubblico;

l'alienazione del capitale di ENAV S.p.A. potrà avvenire, anche in più fasi, attraverso una duplice modalità, potendosi ricorrere, anche congiuntamente, sia a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia (inclusi i dipendenti di ENAV S.p.A. e delle sue controllate), e/o a investitori italiani ed internazionali; sia a una trattativa diretta, da realizzare mediante procedure competitive rivolte a soggetti che rispettino i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 1035/2011 per l'espletamento dell'attività di fornitore dei servizi di navigazione aerea, volti a prevenire qualsiasi possibile conflitto di interessi;

considerato che:

ENAV S.p.A. riveste un rilievo strategico per il settore dell'aviazione civile del Paese essendo, insieme all'Aeronautica Militare, il principale fornitore dei servizi della navigazione aerea in Italia;

tale funzione assume carattere di pubblico servizio, essendo direttamente finalizzata a preservare i necessari livelli di sicurezza e di tutela della navigazione aerea, e infatti l'articolo 691-*bis* del codice della navigazione prevede che essa debba essere svolta da una «società pubblica»;

nel settore dell'aviazione civile altri soggetti coadiuvano l'ENAV S.p.A. nella fornitura dei servizi della navigazione aerea, tra questi in particolare l'ENAC che, coordinandosi con il gestore aeroportuale e con la stessa ENAV, svolge importanti compiti di disciplina e controllo sulla mo-

vimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali;

l'Autorità di regolazione dei trasporti, a seguito della sua entrata in operatività lo scorso 15 gennaio, subentrerà, ai sensi degli articoli 71 e seguenti del decreto-legge n. 1 del 2012, in tutte le funzioni di regolazione dell'accesso alle infrastrutture aeroportuali e in quelle, prima affidate all'ENAC, per la definizione dei modelli tariffari e la fissazione da parte dei gestori dei relativi diritti;

il passaggio all'Autorità di regolazione dei trasporti delle competenze di regolazione economica prima affidate all'ENAC e la loro integrazione con altre più estese richiederebbero di essere completati con un riordino complessivo del settore, per garantire una maggior efficienza e semplificazione nell'attribuzione delle responsabilità;

evidenziando che:

ENAV S.p.A. svolge funzioni di pubblico servizio le quali, anche in rapporto alla privatizzazione, non possono rispondere interamente a logiche di mercato;

peraltro, gli introiti per lo Stato che possono ragionevolmente attendersi dalla privatizzazione stessa hanno un impatto poco significativo sulla riduzione del debito pubblico;

la privatizzazione di ENAV S.p.A. dovrebbe essere preceduta da un riordino generale delle competenze di regolazione esercitate dallo Stato nel settore dell'aviazione civile;

tenuto conto degli elementi emersi nel dibattito e delle informazioni fornite dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

esprime parere favorevole, con la seguente condizione:

che in relazione alla privatizzazione di ENAV S.p.A. siano salvaguardate le prerogative pubblicistiche che attualmente caratterizzano la stessa ENAV S.p.A., subordinando la medesima privatizzazione, alla luce della recente istituzione e dell'operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ad una razionalizzazione delle attività di vigilanza e del più generale sistema di regolazione della navigazione aerea, che vede attualmente coinvolti, con ruoli specifici, più enti e soggetti di natura diversa;

e con le seguenti osservazioni:

per quanto concerne l'impiego delle risorse derivanti dalla privatizzazione, si raccomanda al Governo di valutare la possibilità di destinare le stesse, per quote e previa verifica del loro ammontare complessivo, anche a interventi finalizzati al sostegno della ripresa economica e dell'occupazione;

si invita ad adottare adeguate misure di prevenzione di possibili conflitti di interesse tra gli eventuali acquirenti delle quote, vigilando con attenzione sulle caratteristiche dei soci entranti nel capitale;

si sottolinea l'esigenza di garantire il mantenimento delle funzioni di interesse pubblico in materia di navigazione aerea attualmente affidate a ENAV S.p.A. (e, in futuro, a un eventuale diverso soggetto), adottando tutti gli opportuni meccanismi di controllo e di verifica affinché la cessione delle quote della società, specie per importi rilevanti e nel caso di trattativa diretta, non interferisca con il corretto espletamento di tali funzioni.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 78**

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV S.p.A. (Atto del Governo n. 78),

premessi che:

tale atto è diretto a consentire il collocamento sul mercato, anche in più fasi, del capitale di ENAV S.p.A., mantenendo comunque allo Stato il pieno controllo della società, attraverso una partecipazione non inferiore al 51 per cento;

l'obiettivo principale dell'operazione è quello di favorire la diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori (inclusi i dipendenti di ENAV S.p.A.) e degli investitori istituzionali;

i proventi derivanti dall'operazione saranno versati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, al fine di concorrere alla riduzione del debito pubblico;

l'alienazione del capitale di ENAV S.p.A. potrà avvenire, anche in più fasi, attraverso una duplice modalità, potendosi ricorrere, anche congiuntamente, sia a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia (inclusi i dipendenti di ENAV S.p.A. e delle sue controllate), e/o a investitori italiani ed internazionali; sia a una trattativa diretta, da realizzare mediante procedure competitive rivolte a soggetti che rispettino i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 1035/2011 per l'espletamento dell'attività di fornitore dei servizi di navigazione aerea, volti a prevenire qualsiasi possibile conflitto di interessi;

considerato che:

ENAV S.p.A. riveste un rilievo strategico per il settore dell'aviazione civile del Paese essendo, insieme all'Aeronautica Militare, il principale fornitore dei servizi della navigazione aerea in Italia;

tale funzione assume carattere di pubblico servizio, essendo direttamente finalizzata a preservare i necessari livelli di sicurezza e di tutela della navigazione aerea, e infatti l'articolo 691-*bis* del codice della navigazione prevede che essa debba essere svolta da una «società pubblica»;

nel settore dell'aviazione civile altri soggetti coadiuvano l'ENAV S.p.A. nella fornitura dei servizi della navigazione aerea, tra questi in particolare l'ENAC che, coordinandosi con il gestore aeroportuale e con la stessa ENAV, svolge importanti compiti di disciplina e controllo sulla mo-

vimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali;

l'Autorità di regolazione dei trasporti, a seguito della sua entrata in operatività lo scorso 15 gennaio, subentrerà, ai sensi degli articoli 71 e seguenti del decreto-legge n. 1 del 2012, in tutte le funzioni di regolazione dell'accesso alle infrastrutture aeroportuali e in quelle, prima affidate all'ENAC, per la definizione dei modelli tariffari e la fissazione da parte dei gestori dei relativi diritti;

il passaggio all'Autorità di regolazione dei trasporti delle competenze di regolazione economica prima affidate all'ENAC e la loro integrazione con altre più estese richiederebbero di essere completati con un riordino complessivo del settore, per garantire una maggior efficienza e semplificazione nell'attribuzione delle responsabilità;

evidenziando che:

ENAV S.p.A. svolge funzioni di pubblico servizio le quali, anche in rapporto alla privatizzazione, non possono rispondere interamente a logiche di mercato;

peraltro, gli introiti per lo Stato che possono ragionevolmente attendersi dalla privatizzazione stessa hanno un impatto poco significativo sulla riduzione del debito pubblico;

la privatizzazione di ENAV S.p.A. dovrebbe essere preceduta da un riordino generale delle competenze di regolazione esercitate dallo Stato nel settore dell'aviazione civile;

tenuto conto degli elementi emersi nel dibattito e delle informazioni fornite dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

esprime parere favorevole, con la seguente condizione:

che in relazione alla privatizzazione di ENAV S.p.A. siano salvaguardate le prerogative pubblicistiche che attualmente caratterizzano la stessa ENAV S.p.A., subordinando la medesima privatizzazione, alla luce della recente istituzione e dell'operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ad una razionalizzazione delle attività di vigilanza e del più generale sistema di regolazione della navigazione aerea, che vede attualmente coinvolti, con ruoli specifici, più enti e soggetti di natura diversa;

e con le seguenti osservazioni:

per quanto concerne l'impiego delle risorse derivanti dalla privatizzazione, si raccomanda al Governo di valutare la possibilità di destinare le stesse, per quote e previa verifica del loro ammontare complessivo, anche a interventi finalizzati al sostegno della ripresa economica e dell'occupazione;

si invita ad adottare adeguate misure di prevenzione di possibili conflitti di interesse tra gli eventuali acquirenti delle quote, vigilando con attenzione sulle caratteristiche dei soci entranti nel capitale, ed esclu-

dendo in particolare il coinvolgimento dei soggetti attuali e potenziali fornitori di ENAV;

si sottolinea l'esigenza di garantire il mantenimento delle funzioni di interesse pubblico in materia di navigazione aerea attualmente affidate a ENAV S.p.A. (e, in futuro, a un eventuale diverso soggetto), adottando tutti gli opportuni meccanismi di controllo e di verifica affinché la cessione delle quote della società, specie per importi rilevanti e nel caso di trattativa diretta, non interferisca con il corretto espletamento di tali funzioni.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 19 marzo 2014

Plenaria

47^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII-bis, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2014

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il presidente FORMIGONI ricorda che la relatrice Pignedoli ha illustrato nella scorsa seduta uno schema di parere favorevole con osservazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, ha la parola il vice ministro OLIVERO, il quale valuta positivamente i contenuti di tale schema.

Il presidente FORMIGONI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dalla relatrice (pubblicata in allegato).

(1157) BATTISTA ed altri. – Disposizioni per la revisione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera e delega al Governo

(Parere alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il relatore DALLA TOR (*NCD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il presidente FORMIGONI (*NCD*) propone l'inserimento nel parere di un'ulteriore osservazione a tutela delle competenze svolte dal Corpo delle capitanerie di porto in materia di filiera della pesca. Auspica che la Commissione di merito valuti, alla luce delle rilevanti competenze attualmente in capo al Corpo delle capitanerie di porto in materia di controllo sul settore della pesca intesa come filiera ittica, la garanzia della permanenza di uno stretto rapporto funzionale tra il nuovo Corpo della Guardia costiera e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In particolare, chiede che nell'articolo 5, comma 2, possa essere inserito, nell'ambito del concerto interministeriale per l'adozione dei decreti attuativi della riforma, anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il relatore DALLA TOR (*NCD*) condivide il rilievo del Presidente e modifica il proprio precedente schema di parere.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di parere, così come da ultimo riformulato.

Il presidente FORMIGONI, verificata quindi la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni come da ultimo riformulata (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

(1326) Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

(211) TONINI. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale

(558) ROMANO ed altri. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 marzo.

La relatrice ALBANO (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di parere.

Il presidente FORMIGONI, verificata quindi la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta della relatrice di parere favorevole con osservazioni.

La Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (n. COM (2014) 32 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 58)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il relatore GAETTI (*M5S*) illustra uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore RUVOLO (*GAL*) condivide i contenuti di tale schema. In particolare, si associa all'osservazione che tende a rendere prescrittivo il ricorso, nella fornitura di ortofrutta per le scuole, a prodotti locali e provenienti dalla filiera corta. Ciò contribuirà a suo avviso a formare una corretta educazione alimentare dei giovani.

Il senatore RUTA (*PD*) interviene a sua volta sull'osservazione finale dello schema di risoluzione. Richiama l'attenzione sul pericolo che la valorizzazione dei prodotti di origine locale per il programma «Frutta nelle scuole» possa tradursi in una limitazione per le esportazioni dei prodotti italiani all'estero. Occorre inoltre a suo avviso specificare che le produzioni locali sono da privilegiare solo ove possa esserne certificata e garantita la qualità e la salubrità.

La senatrice FATTORI (*M5S*) sottolinea che i programmi in esame rispondono all'esigenza di tutelare maggiormente la salute alimentare delle giovani generazioni: essi non sono finalizzati, pertanto, a produrre un vantaggio economico per i produttori, rimanendo i profili finanziari in secondo piano.

Fa inoltre presente che vi sono altre normative che impongono verifiche sulla qualità dei prodotti destinati all'alimentazione umana e sulla

salubrità delle zone di provenienza. In particolare, i prodotti dell'agricoltura biologica rispondono a requisiti più stringenti.

Il senatore DALLA TOR (*NCD*) evidenzia che il dato della verifica di salubrità dei prodotti alimentari destinati ai giovani studenti dovrebbe essere un presupposto imprescindibile. Sarebbe pertanto a suo avviso preferibile non esprimere considerazioni ultronee sul punto. Al di là, infatti, della constatazione che l'Italia, così come gli altri *partner* europei, è sia un paese importatore che esportatore di prodotti agroalimentari, occorre veicolare con forza un messaggio di corretta educazione alimentare.

Il relatore GAETTI (*M5S*) riformula lo schema di risoluzione inserendo nell'ultima osservazione un riferimento alla garanzia di qualità dei prodotti ortofrutticoli provenienti dalla filiera corta e dal contesto locale.

Il senatore RUTA (*PD*) prende atto positivamente di tale riformulazione e chiarisce che la propria posizione è certamente improntata alla garanzia di una sana educazione alimentare degli studenti delle scuole. Da questo punto di vista, l'introduzione di precise prescrizioni sulla tutela della qualità dei cibi può a suo avviso sostenere ulteriormente tale obiettivo.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti della proposta di risoluzione così come da ultimo riformulata.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta del relatore di risoluzione favorevole con osservazioni come da ultimo modificata (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII-bis, N. 2**

La Commissione, esaminato il documento in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il documento in esame, predisposto e trasmesso dal Governo in ottemperanza all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, ha ad oggetto la Relazione programmatica annuale per il 2014, che si inserisce nel quadro generale della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e che illustra sia il contesto istituzionale, sia le linee di indirizzo dell'azione dell'Esecutivo con riferimento alle priorità e agli orientamenti adottati in ambito europeo;

la Relazione assume un rilievo particolare poiché il 1° luglio 2014 l'Italia assumerà la Presidenza dell'Unione europea per il secondo semestre ed eserciterà questa funzione in un periodo caratterizzato dal rinnovo delle istituzioni, dovendo quindi garantire stabilità e coerenza all'azione dell'Unione in questa fase di passaggio;

la Relazione in oggetto è strutturata in tre capitoli fondamentali, di cui il primo è volto a delineare il quadro istituzionale e il processo di integrazione europea, illustrando innanzitutto i contenuti di quello che sarà il programma della Presidenza italiana dell'Unione europea, riassumendo i principali appuntamenti per il rinnovo delle istituzioni europee e soffermandosi sul tema del coordinamento delle politiche macroeconomiche;

il secondo capitolo descrive nel dettaglio gli orientamenti e le priorità del Governo con riguardo alle singole politiche e agli atti dell'Unione, mentre il terzo capitolo illustra le priorità riguardanti gli adempimenti nel quadro della partecipazione all'Unione;

rilevato che:

sul piano organizzativo l'Italia sarà impegnata a ospitare eventi di forte rilievo, tra i quali l'Expo di Milano del 2015, avente per oggetto il tema «Nutrire il Pianeta: energia per la vita», intorno al quale l'Italia promuoverà delle sinergie a livello europeo;

nel contesto delle cinque categorie in cui sono suddivise le politiche dell'Unione, assume rilievo la prima, concernente il mercato e la competitività, all'interno della quale si segnalano il mercato unico, la concorrenza, le imprese, la ricerca, l'agenda digitale, l'energia, i trasporti e l'agricoltura;

preso atto positivamente che:

il Governo intende innanzitutto favorire la stabilizzazione del reddito degli agricoltori, chiamati a operare in un mercato sempre più competitivo, con particolare riferimento a determinati aspetti relativi alla nuova PAC;

inoltre, sempre nell'ambito della riforma della PAC per il 2014-2020, il Governo si adopererà affinché siano tutelati alcuni interessi nazionali, tra cui quello riguardante la produzione e commercializzazione dell'olio di oliva e quello relativo al comparto vitivinicolo;

particolare attenzione sarà posta alla riforma dell'OCM ortofrutta affinché sia mantenuto l'attuale livello di sostegno, nonché al processo di riforma della disciplina comunitaria degli aiuti statali, al cui interno l'Esecutivo perseguirà un intervento coordinato della riforma, tale da rispondere alle aspettative maggiormente sentite nell'attuale crisi finanziaria, con particolare riguardo all'occupazione giovanile;

l'azione del Governo sarà altresì volta a garantire sicurezza e qualità nel settore alimentare, nel cui ambito si inserisce l'organizzazione del già menzionato Expo di Milano 2015, attraverso iniziative, a livello europeo, che prevedono sia l'impegno del Governo a favore del mantenimento dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine, che la Commissione europea vorrebbe invece superare, sia il riconoscimento delle indicazioni geografiche dei prodotti, al fine di proteggere le produzioni italiane oggetto di frequenti fenomeni di usurpazione e imitazione, sia la revisione della normativa sull'agricoltura biologica, per promuovere la modifica delle regole di importazione dei prodotti biologici, controlli più stringenti e misure di semplificazione per i produttori di settore;

richiamata l'attenzione anche sulle politiche con valenza sociale, nel cui contesto si inserisce il tema della sicurezza alimentare, oggetto dell'Expo di Milano 2015, nonché della protezione e tutela dei consumatori, poiché garantire la sicurezza dei prodotti rappresenta una responsabilità che esige come prioritarie e irrinunciabili disposizioni chiare sulle regole di origine ed etichettatura al fine di garantire un'efficace informazione dei consumatori,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la sollecitazione del perseguimento nel semestre di presidenza italiana dell'Unione di misure a sostegno della crescita dimensionale ed economica delle piccole e medie imprese nel comparto primario, mediante misure a supporto dell'internazionalizzazione e dell'aumento delle esportazioni, tanto a livello intracomunitario, quanto dell'Unione europea nel suo complesso rispetto ai mercati internazionali;

valuti altresì la Commissione di merito la sollecitazione dell'adozione di misure per la tutela delle denominazioni protette, al fine di contrastare il grave fenomeno della contraffazione dei prodotti agroalimentari: le produzioni italiane sono infatti in Europa tra quelle più penalizzate da fenomeni di *italian sounding* e di adulterazione degli alimenti.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1157

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il disegno di legge in esame intende effettuare una riforma dell'impegno dello Stato in mare istituendo il Corpo della guardia costiera, che andrà a sostituire il Corpo delle capitanerie di porto. Essa assumerà le competenze e le funzioni già attribuite anche alle forze di polizia dal codice della navigazione e dalle altre leggi che esplicano la loro efficacia in mare, sul demanio marittimo e nelle acque interne;

l'intento è quello di evitare le esistenti sovrapposizioni di compiti e di interventi, attuando l'unità dell'azione delle forze di polizia in mare, al fine di tener conto delle nuove esigenze poste dallo sviluppo dei traffici nazionali e internazionali via mare, dalla crescita della nautica da diporto e dalle problematiche del contrasto alla criminalità via mare e dall'immigrazione clandestina;

rilevato che:

l'articolo 2 del disegno di legge, sui rapporti con le altre Amministrazioni dello Stato, stabilisce che anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale per le attività istituzionali che si svolgano in mare o sul demanio marittimo della Guardia costiera per il tramite del Comando generale, con cui possono essere stipulate apposite convenzioni;

la norma richiamata dal citato articolo 2 è l'articolo 136 del codice dell'ordinamento militare, ai sensi del quale il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca marittima. Il riferimento, in particolare, riguarda la vigilanza e il controllo sulla filiera della pesca, l'attività amministrativa in materia di pesca marittima, la gestione del Centro di controllo nazionale della pesca, la vigilanza sull'esatto adempimento delle norme relative alle provvidenze in materia di pesca previste dalla normativa nazionale ed europea, la verifica della corretta applicazione delle norme sul commercio di prodotti ittici e biologici marini e, infine, la partecipazione alle attività di verifica sull'adempimento della normativa europea sulla pesca;

segnalata l'esigenza di garantire la prosecuzione dell'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in mare, ma anche nelle acque interne e nelle aree lagunari;

preso atto della difficile congiuntura che interessa le imprese italiane di acquacoltura, che per loro natura esercitano la loro attività usufruendo di appositi spazi in mare,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di garantire l'operatività dei compiti di vigilanza e controllo del nuovo Corpo della guardia costiera anche in relazione alla pesca nelle aree lagunari e nelle acque interne;

valuti altresì la Commissione l'inserimento di una disciplina di coordinamento tra le attività del Corpo della Guardia costiera e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

valuti infine la Commissione di merito l'esigenza che il riordino dei compiti e dell'assetto del Corpo della Guardia costiera possa tradursi in una gestione coordinata e coerente con gli altri soggetti deputati alle verifiche di regolarità sulle imprese di acquacoltura.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1157

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il disegno di legge in esame intende effettuare una riforma dell'impegno dello Stato in mare istituendo il Corpo della guardia costiera, che andrà a sostituire il Corpo delle capitanerie di porto. Essa assumerà le competenze e le funzioni già attribuite anche alle forze di polizia dal codice della navigazione e dalle altre leggi che esplicano la loro efficacia in mare, sul demanio marittimo e nelle acque interne;

l'intento è quello di evitare le esistenti sovrapposizioni di compiti e di interventi, attuando l'unità dell'azione delle forze di polizia in mare, al fine di tener conto delle nuove esigenze poste dallo sviluppo dei traffici nazionali e internazionali via mare, dalla crescita della nautica da diporto e dalle problematiche del contrasto alla criminalità via mare e dall'immigrazione clandestina;

rilevato che:

l'articolo 2 del disegno di legge, sui rapporti con le altre Amministrazioni dello Stato, stabilisce che anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale per le attività istituzionali che si svolgano in mare o sul demanio marittimo della Guardia costiera per il tramite del Comando generale, con cui possono essere stipulate apposite convenzioni;

la norma richiamata dal citato articolo 2 è l'articolo 136 del codice dell'ordinamento militare, ai sensi del quale il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca marittima. Il riferimento, in particolare, riguarda la vigilanza e il controllo sulla filiera della pesca, l'attività amministrativa in materia di pesca marittima, la gestione del Centro di controllo nazionale della pesca, la vigilanza sull'esatto adempimento delle norme relative alle provvidenze in materia di pesca previste dalla normativa nazionale ed europea, la verifica della corretta applicazione delle norme sul commercio di prodotti ittici e biologici marini e, infine, la partecipazione alle attività di verifica sull'adempimento della normativa europea sulla pesca;

segnalata l'esigenza di garantire la prosecuzione dell'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in mare, ma anche nelle acque interne e nelle aree lagunari;

preso atto della difficile congiuntura che interessa le imprese italiane di acquacoltura, che per loro natura esercitano la loro attività usufruendo di appositi spazi in mare,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di garantire l'operatività dei compiti di vigilanza e controllo del nuovo Corpo della Guardia costiera anche in relazione alla pesca nelle aree lagunari e nelle acque interne;

valuti altresì la Commissione l'inserimento di una disciplina di coordinamento tra le attività del Corpo della Guardia costiera e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

valuti la Commissione di merito l'esigenza che il riordino dei compiti e dell'assetto del Corpo della Guardia costiera possa tradursi in una gestione coordinata e coerente con gli altri soggetti deputati alle verifiche di regolarità sulle imprese di acquacoltura.

valuti infine la Commissione di merito, alla luce delle rilevanti competenze attualmente in capo al Corpo delle capitanerie di porto in materia di controllo sul settore della pesca intesa come filiera ittica, la garanzia della permanenza di uno stretto rapporto funzionale tra il nuovo Corpo della Guardia costiera e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In particolare, si chiede che nell'articolo 5, comma 2, possa essere inserito, nell'ambito del concerto interministeriale per l'adozione dei decreti attuativi della riforma, anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1326, 211 E 558

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

i disegni di legge in esame riguardano una nuova configurazione della struttura e della finalità della cooperazione allo sviluppo, che risulta necessaria in ragione dei profondi mutamenti di tale realtà a livello di attori, interlocutori e livelli di collaborazione tra Paesi in ambito mondiale. Occorre al momento inquadrare la cooperazione allo sviluppo in una visione strategica basata su nuovi strumenti, volti alla promozione della pace e del progresso internazionale;

il disegno di legge n. 1326 è di iniziativa governativa, e affronta in modo sistematico la materia;

i profili di interesse della Commissione sono diffusi nella materia in oggetto, in considerazione della grande rilevanza che l'agricoltura e, in genere, il comparto primario rivestono nel contesto dei processi e dei progetti di cooperazione con le diverse aree del mondo;

l'articolo 14 disciplina istituzione, struttura e compiti del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), elemento fondamentale della riforma proposta;

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali non è previsto tra i componenti del Comitato, e potrà essere invitato alle riunioni che trattino materie di competenza in base al comma 5;

la partecipazione del comparto è altresì dimostrata dalle disposizioni che regolano il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento all'articolo 13, il quale dispone che risorse finanziarie siano oggetto di apposito allegato allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che darà evidenza contabile a tutti gli stanziamenti assegnati per ogni singolo Ministero alle attività di cooperazione;

nel contesto dell'Agenzia della cooperazione allo sviluppo, che costituisce un altro caposaldo della riforma in esame, si prevede l'assorbimento dell'Istituto agronomico d'oltremare, il quale, seppur inserito nella struttura del Ministero degli affari esteri, effettua una rilevante attività rivolta allo studio, alla consulenza e all'assistenza nel comparto agricolo e ambientale, in relazione a programmi di ricerca, oltre ad attività riguardanti lo sviluppo agricolo e rurale, la biodiversità agricola e lo sviluppo della tecnologia del settore;

ritenuto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dovrebbe essere inserito nell'ambito dei componenti stabili del Comi-

tato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, alla luce del grande rilievo delle operazioni di aiuto pubblico allo sviluppo che si espletano tramite il trasferimento di conoscenze in agricoltura;

segnalata l'importanza della cooperazione allo sviluppo nei confronti di paesi che versano in stato di difficoltà dal punto di vista dell'approvvigionamento di cibo, tanto fornendo prodotti agroalimentari, quanto favorendo la realizzazione di coltivazioni e di vere e proprie filiere agroalimentari,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la valorizzazione, nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo nei paesi in situazioni di emergenza alimentare, delle operazioni di fornitura di prodotti agroalimentari, di insediamento agricolo e di trasmissione di conoscenze e tecniche di coltivazione, sino alla realizzazione di vere e proprie filiere agroalimentari;

valuti altresì la Commissione di merito l'inserimento, nell'ambito dei componenti stabili del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 14 del disegno di legge n. 1326, anche del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 32 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici,

premessi che:

il programma «Latte nelle scuole» e il programma «Frutta nelle scuole» hanno l'obiettivo di aumentare in modo sostenibile la porzione di prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari nelle diete dei bambini in una fase in cui si formano le loro abitudini alimentari. Questi programmi contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della PAC e sono in linea con l'obiettivo di salute pubblica di creare sane abitudini alimentari;

i programmi sono attualmente disciplinati da quadri giuridici e finanziari distinti e presentano alcune importanti differenze a livello di concezione e di funzionamento. In particolare, occorre un migliore coordinamento e coerenza tra i programmi, favorendone l'efficacia immediata;

la proposta è di istituire un quadro giuridico e finanziario comune per i programmi di distribuzione di frutta e verdura e di latte ai bambini nelle scuole, completato da un rafforzamento delle misure educative per riaffermare il legame con l'agricoltura e una varietà di suoi prodotti e affrontare altri temi di più ampia portata quali la salute pubblica e le questioni ambientali;

entrambi i programmi sono creati allo scopo di promuovere il consumo di prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari, prodotti che rivestono una particolare importanza per l'agricoltura europea e che rappresentano ciascuno circa il 15 per cento del valore della produzione agricola dell'Unione. Gli effetti sono evidenti anche in termini di promozione della salute, contrastando le moderne tendenze di consumo che privilegiano prodotti alimentari altamente trasformati, a cui spesso sono aggiunte dosi elevate di zuccheri, sale e grassi, che rischiano di peggiorare ulteriormente per le generazioni più giovani;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

per quanto attiene ai prodotti lattiero-caseari, appare opportuno non delimitare a priori la distribuzione al solo «latte alimentare», bensì prevedere l'inserimento a pieno titolo dei prodotti lattiero-caseari (quali formaggi, yogurt e altri derivati con caratteristiche di salubrità alimentare e di effetto benefico sulla salute) all'interno dell'intero campo di applicazione del programma in questione, con la possibilità di finanziare la distribuzione di tali alimenti con risorse europee, alla stessa stregua di altri prodotti;

nella ripartizione dei fondi destinati al programma «Latte nelle scuole» appare opportuno uniformare i criteri utilizzati a quelli del programma «Frutta nelle scuole», prendendo quindi in considerazione il numero dei bambini dai sei ai dieci anni, anziché l'utilizzo «storico» dei fondi;

la selezione dei possibili fornitori o realizzatori dei programmi dovrebbe essere circoscritta ad operatori specializzati del settore agricolo-alimentare, con preferenza per i produttori e loro forme organizzate;

negli atti delegati andrebbero specificate le procedure amministrative da adottare per la selezione dei possibili fornitori o dei realizzatori dei programmi;

il programma di distribuzione di prodotti ortofrutticoli nelle scuole dovrebbe privilegiare frutta e verdura prodotta dalla filiera corta e quindi di provenienza locale. In particolare, il tenore del nuovo articolo 23, comma 6, del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dovrebbe essere formulato in modo tale da imporre, e non solo dare la possibilità, agli Stati membri di scegliere i prodotti da distribuire nelle scuole includendo considerazioni, tra l'altro, legate alla varietà o alla disponibilità di prodotti locali, di prodotti biologici e da filiere corte.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 32 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 58)**

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici,

premessi che:

il programma «Latte nelle scuole» e il programma «Frutta nelle scuole» hanno l'obiettivo di aumentare in modo sostenibile la porzione di prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari nelle diete dei bambini in una fase in cui si formano le loro abitudini alimentari. Questi programmi contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della PAC e sono in linea con l'obiettivo di salute pubblica di creare sane abitudini alimentari;

i programmi sono attualmente disciplinati da quadri giuridici e finanziari distinti e presentano alcune importanti differenze a livello di concezione e di funzionamento. In particolare, occorre un migliore coordinamento e coerenza tra i programmi, favorendone l'efficacia immediata;

la proposta è di istituire un quadro giuridico e finanziario comune per i programmi di distribuzione di frutta e verdura e di latte ai bambini nelle scuole, completato da un rafforzamento delle misure educative per riaffermare il legame con l'agricoltura e una varietà di suoi prodotti e affrontare altri temi di più ampia portata quali la salute pubblica e le questioni ambientali;

entrambi i programmi sono creati allo scopo di promuovere il consumo di prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari, prodotti che rivestono una particolare importanza per l'agricoltura europea e che rappresentano ciascuno circa il 15 per cento del valore della produzione agricola dell'Unione. Gli effetti sono evidenti anche in termini di promozione della salute, contrastando le moderne tendenze di consumo che privilegiano prodotti alimentari altamente trasformati, a cui spesso sono aggiunte dosi elevate di zuccheri, sale e grassi, che rischiano di peggiorare ulteriormente per le generazioni più giovani;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

per quanto attiene ai prodotti lattiero-caseari, appare opportuno non delimitare a priori la distribuzione al solo «latte alimentare», bensì prevedere l'inserimento a pieno titolo dei prodotti lattiero-caseari (quali formaggi, yogurt e altri derivati con caratteristiche di salubrità alimentare e di effetto benefico sulla salute) all'interno dell'intero campo di applicazione del programma in questione, con la possibilità di finanziare la distribuzione di tali alimenti con risorse europee, alla stessa stregua di altri prodotti;

nella ripartizione dei fondi destinati al programma «Latte nelle scuole» appare opportuno uniformare i criteri utilizzati a quelli del programma «Frutta nelle scuole», prendendo quindi in considerazione il numero dei bambini dai sei ai dieci anni, anziché l'utilizzo «storico» dei fondi;

la selezione dei possibili fornitori o realizzatori dei programmi dovrebbe essere circoscritta ad operatori specializzati del settore agricolo-alimentare, con preferenza per i produttori e loro forme organizzate;

negli atti delegati andrebbero specificate le procedure amministrative da adottare per la selezione dei possibili fornitori o dei realizzatori dei programmi;

il programma di distribuzione di prodotti ortofrutticoli nelle scuole dovrebbe privilegiare frutta e verdura prodotta dalla filiera corta e quindi di provenienza locale e, comunque, ferma restando la garanzia di qualità dei prodotti. In particolare, il tenore del nuovo articolo 23, comma 6, del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dovrebbe essere formulato in modo tale da imporre, e non solo dare la possibilità, agli Stati membri di scegliere i prodotti da distribuire nelle scuole includendo considerazioni, tra l'altro, legate alla varietà o alla disponibilità di prodotti locali, di prodotti biologici e da filiere corte.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 59

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 19 marzo 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,20

*AUDIZIONE INFORMALE IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO N. 282 (AFFARE
ASSEGNATO RISULTATI SOCIETÀ PARTECIPATE DALLO STATO)*

Plenaria

70^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16,20.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione (n. 282)

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Il PRESIDENTE comunica che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha avuto luogo, nella

giornata di oggi, l'audizione informale dell'amministratore delegato di Terna S.p.A.. Informa inoltre che la documentazione depositata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(264) SANGALLI ed altri. – *Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio «impresa del patrimonio vivente»*

(268) SANGALLI ed altri. – *Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane*

(412) STUCCHI. – *Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri*

(652) CARIDI ed altri. – *Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane*

(869) VALENTINI ed altri. – *Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri*

– e **petizione n. 312** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre scorso.

La relatrice FABBRI (PD) illustra una proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, da adottare quale base per il seguito dell'esame. Il testo recepisce alcune proposte emerse nel corso del dibattito e delle audizioni effettuate in sede di Comitato ristretto.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare per le ore 12 di lunedì 31 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire al testo unificato proposto dalla relatrice, che s'intende adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
PER I DDL N. 264, 268, 412, 652, 869**

NT1

FABBRI, *relatrice*

CAPO I

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

(Principi generali)

1. In attuazione degli articoli 3, 4, 35, primo e secondo comma, e 41 della Costituzione, la presente legge è finalizzata a:

a) valorizzare le eccellenze artigianali e la cultura del saper fare artigiano quale patrimonio nazionale meritevole di pubblica tutela e promozione attraverso misure di ordine economico, sociale e culturale;

b) incentivare il trasferimento generazionale dei mestieri artigianali, quale strumento per ampliare le opportunità di partecipazione delle nuove generazioni all'organizzazione economica del Paese e per dare effettività ai valori della libertà di autodeterminazione e dello sviluppo della persona attraverso il lavoro e l'agire di impresa, di cui ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.

2. La promozione del saper fare artigiano e l'incentivazione del trasferimento generazionale dei mestieri artigianali costituiscono finalità di rilievo nazionale delle politiche formative, del lavoro e per l'impresa, nonché obiettivo fondamentale degli atti di programmazione delle politiche per lo sviluppo e il lavoro definiti, ai sensi della legislazione statale e dell'Unione europea vigente, dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.

3. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge.

4. Le regioni e gli enti locali contribuiscono con lo Stato al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

Art. 2.

(Finalità)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è prevista un'azione nazionale di sistema intesa quale insieme coordinato e integrato di misure aventi ad oggetto:

a) l'informazione, l'assistenza e l'orientamento dei giovani, interessati ad avviare e rilevare un'impresa artigiana con particolare riferimento alla valorizzazione delle eccellenze artigianali;

b) l'individuazione delle imprese e dei mestieri artigiani disponibili al trasferimento generazionale a soggetti in possesso di idonea formazione e qualificazione;

c) la creazione di una «Borsa dell'iniziativa artigiana» quale luogo fra domanda ed offerta rivolta ai maestri artigiani che sono interessati a vendere la propria impresa e ai giovani interessati ad acquisirla;

d) la selezione e la formazione dei giovani idonei ad affiancare un maestro artigiano con funzione *dimentor*;

e) il sostegno alle cosiddette «botteghe scuola»;

f) il sostegno al progetto di impresa in sede di subentro nella titolarità della stessa, attraverso specifiche forme di affiancamento tecnico e di prestito per i costi di avviamento;

g) la partecipazione alla garanzia finanziaria in conto interesse o in conto capitale tramite consorzio fidi.

2. All'attuazione della presente legge concorrono tutti i livelli istituzionali di governo e, in funzione di sussidiarietà orizzontale, le forze economiche e sociali presenti sul territorio. A tal fine sono promosse apposite intese interistituzionali e sedi di concertazione tra Governo e parti sociali.

CAPO II

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO

Art. 3.

(Programma nazionale di intervento)

1. A decorrere dall'anno 2014 è adottato, su base triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Programma nazionale di intervento per la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del trasferimento generazionale di impresa, di seguito denominato «Programma nazionale di intervento».

2. Le regioni partecipano alle azioni definite e promosse dal Programma nazionale di intervento attraverso il concorso alle azioni di sistema di cui all'articolo 2 e la destinazione a tal fine di adeguate risorse e strumenti nell'ambito della programmazione per l'impiego dei fondi europei.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato, con il decreto di cui al comma 1, il Programma nazionale di intervento per il triennio 2014-2016. Il medesimo decreto individua altresì i soggetti responsabili e le modalità organizzative per l'implementazione delle azioni nell'ambito di azioni previste nella seguente legge.

4. Il coordinamento, la verifica ed il rendiconto delle iniziative adottate nell'ambito del Programma nazionale di intervento sono realizzati attraverso la cabina di regia nazionale di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Cabina di regia nazionale)

1. Ai fini della programmazione e del coordinamento delle azioni di cui al Programma nazionale d'intervento, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia nazionale per la valorizzazione delle eccellenze artigianali, la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del trasferimento generazionale di impresa.

2. La cabina di regia è struttura di riferimento nazionale per la promozione e la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge ed è coordinata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la presiede e la convoca, con periodicità almeno semestrale. Ad essa partecipano il Ministro dello sviluppo economico, i rappresentanti delle regioni e delle province, nonché i rappresentanti dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e delle organizzazioni sindacali e di impresa del settore artigiano.

3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, è disciplinato il funzionamento della cabina di regia nazionale.

Art. 5.

(Assistenza tecnica, verifica e monitoraggio)

1. Per le attività di assistenza tecnica in materia di promozione dei mestieri artigiani e trasferimento generazionale di impresa, la cabina di regia di cui all'articolo 4 si avvale della società Italia lavoro spa. La medesima società fornisce supporto tecnico alle regioni per la pianificazione delle azioni sul territorio.

2. Per le attività di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione del Programma nazionale d'intervento, la cabina di regia si avvale altresì del supporto tecnico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

3. Nel caso di cofinanziamento regionale, anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono avvalersi di propri Enti vigilati o controllati per le attività di assistenza tecnica, verifica e monitoraggio connesse al Programma nazionale di intervento.

CAPO III**VALORIZZAZIONE ECCELLENZE ARTIGIANALI
E PROMOZIONE DEI MESTIERI ARTIGIANI****Art. 6.**

(Tesori umani viventi)

1. Lo Stato attribuisce particolare valore alle attività artigianali di interesse storico e agli antichi mestieri basati sulla conoscenza e l'applicazione di tecniche tradizionali o sull'impiego di strumenti antichi o rari, attività che costituiscono i "Tesori umani viventi".

2. Elementi distintivi delle attività di cui al comma 1 sono:

a) l'utilizzo di attrezzature, strumenti, macchinari, modelli o documentazioni tecniche rari;

b) la titolarità di diritti di proprietà intellettuale legati al prodotto, al servizio o agli impianti produttivi dell'impresa stessa;

c) la fabbricazione o il restauro dei prodotti mediante processi speciali, immutati nel tempo, consacrati dalle usanze locali o mediante l'utilizzo di attrezzature o macchinari creati specificatamente nell'area geografica dove l'impresa è insediata;

e) il possesso di un patrimonio di conoscenze non accessibile attraverso percorsi formativi normali, ma trasmissibile solo dall'impresa stessa;

f) la notorietà dell'impresa, riconducibile a una dimensione culturale o tradizionale, locale, nazionale o internazionale che può anche essere

legata al valore storico o architettonico della sua sede o dei suoi impianti produttivi o alla natura dei prodotti o dei servizi commercializzati;

g) le tecniche e gli strumenti utilizzati nei processi produttivi per la realizzazione di prodotti legati alla tradizione artigianale e territoriale;

h) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica italiana, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica;

i) gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo definisce, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per l'individuazione dei "Tesori umani viventi".

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - del decreto di cui al comma 3, i Comuni redigono apposito piano comunale contenente il censimento dei "Tesori umani viventi" e trasmettono la relativa documentazione alla Regione, che conseguentemente provvede, anche avvalendosi, in funzione consultiva, delle associazioni italiane di tutela e di promozione delle botteghe e dei mestieri artistici e storici, all'istituzione e al costante aggiornamento dell'elenco regionale delle attività di cui al comma 1.

5. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 4 comporta l'acquisizione della qualifica di "Tesoro umano vivente".

Art. 7.

(Informazione ed orientamento)

1. Il Governo, attraverso l'azione congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico, definisce e promuove specifici programmi nazionali di informazione e orientamento con riguardo ai mestieri artigiani.

2. Le regioni, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, sostengono e verificano le azioni di informazione ed orientamento di cui al comma 1 attraverso i sistemi regionali del lavoro, con il coinvolgimento dei servizi per l'impiego, degli istituti scolastici, degli enti di formazione accreditati e la partecipazione del sistema camerale e delle forze sociali ed economiche.

Art. 8.

(Formazione. Sistema delle «botteghe scuola»)

1. Il Governo, attraverso l'azione congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico, definisce e promuove gli interventi per la formazione delle competenze connesse ai mestieri artigiani.

2. Il Governo, nell'ambito del Programma nazionale d'intervento, concorda annualmente con le regioni un accordo quadro per la programmazione dell'offerta formativa dei mestieri artigiani.

3. Le azioni di formazione sono sostenute e organizzate attraverso i sistemi regionali del lavoro, con il coinvolgimento dei servizi per l'impiego, degli istituti scolastici, degli enti di formazione accreditati e la partecipazione del sistema camerale e delle forze sociali ed economiche.

4. Le regioni programmano l'offerta formativa per i mestieri artigiani, in accordo con le province e le camere di commercio locali, sulla base di un'azione di analisi e verifica dei fabbisogni formativi delle imprese artigiane nei territori di riferimento. A tal fine, le regioni adottano appositi strumenti di programmazione annuale concordati con ogni singola provincia e camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Gli enti formativi che concorrono all'offerta di formazione destinata ai mestieri artigiani vengono certificati e accreditati con una specifica modalità premiale e selettiva, attestante natura, durata e qualità della formazione svolta, rispettivamente, all'interno e all'esterno delle imprese.

6. Ai fini della certificazione e dell'accreditamento di cui al comma 5, le attività di formazione devono obbligatoriamente prevedere lo svolgimento di uno *stage* o di una forma di alternanza scuola-lavoro presso un'impresa artigiana per la definizione di una formazione teorico-pratica e la graduale acquisizione di sicurezza nelle proprie capacità operative. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.

7. Le regioni istituiscono e promuovono il sistema della cosiddetta «bottega scuola», quale modalità di formazione e di incontro tra giovani studenti, soggetti in cerca di occupazione e le botteghe artigiane. Per le finalità di promozione e sostegno di cui alla presente legge, sono individuati, con legge regionale, gli ambiti settoriali e le modalità di esercizio della «bottega scuola», anche attraverso scuole di formazione artigianale, con prioritaria considerazione per le imprese dell'artigianato artistico.

8. Nell'ambito del Programma nazionale di intervento possono essere definite modalità di incentivazione e sostegno all'inserimento nelle imprese artigiane dei giovani che abbiano completato il corso di formazione certificato, che prevedano agevolazioni specifiche per l'utilizzo del contratto di apprendistato.

Art. 9.*(Borsa dell'iniziativa artigiana)*

1. È istituita, presso Unioncamere, la «Borsa dell'iniziativa artigiana» quale luogo di incontro fra domanda ed offerta rivolta ai maestri artigiani che sono interessati a vendere la propria impresa e ai giovani interessati ad acquisirla.

2. La Borsa dell'iniziativa artigiana è costituita da un sistema informativo interattivo implementato dalle camere di commercio locali che forniscono contestualmente informazione, assistenza e accompagnamento nel processo di valorizzazione delle eccellenze artigianali e promozione dei mestieri artigianali.

3. Alle attività previste dai commi precedenti concorrono le organizzazioni territoriali di rappresentanza delle imprese artigiane.

Art. 10.*(Servizi provinciali per l'avvio, l'esercizio e il trasferimento d'impresa artigiana)*

1. L'avvio e il consolidamento delle imprese artigiane sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti osservatori e sportelli unici integrati negli sportelli unici per le attività produttive presso i quali i soggetti interessati possono ottenere tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle imprese artigiane, con particolare riguardo alle procedure per il loro avvio e per il trasferimento generazionale d'impresa di cui al capo IV della presente legge, per l'accesso alle opportunità di mercato, a partire dalle commesse e dagli appalti pubblici, nonché relative alle buone pratiche amministrative e commerciali, alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche previste dalla legislazione statale e regionale.

3. Le amministrazioni pubbliche nazionali e locali promuovono i bilanci di competenze e la certificazione delle competenze acquisite nell'ambito di attività o percorsi di formazione ai mestieri artigiani, in forma integrata con i programmi specifici già previsti dalle disposizioni vigenti a sostegno delle nuove attività di lavoro autonomo e di impresa.

Art. 11.

(Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali)

1. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire l'omogeneo ed efficace esercizio delle competenze normative in materia di promozione dei mestieri artigiani e di incentivazione al trasferimento generazionale di impresa artigiana ai sensi della presente legge, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati conseguiti dalle regioni e dagli enti locali nei rispetti ambiti d'intervento.

CAPO IV

INCENTIVI AL TRASFERIMENTO GENERAZIONALE
DI IMPRESA ARTIGIANA**Art. 12.**

(Linee guida per l'implementazione delle politiche regionali a sostegno del trasferimento generazionale di impresa artigiana)

1. Le regioni, nell'ambito delle politiche a sostegno dello sviluppo economico territoriale e in sede di pianificazione dei servizi per l'impiego e degli strumenti informativi per il rafforzamento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovono e sostengono il trasferimento generazionale di impresa artigiana, secondo le linee guida di cui alla presente legge.

2. Le regioni, attraverso i servizi per il lavoro accreditati nelle singole province, gli enti bilaterali e il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come indicato nel precedente articolo 8 provvedono a:

a) promuovere, sulla base di specifiche intese con le province e le camere di commercio locali, un'azione di monitoraggio e di verifica delle botteghe artigiane il cui titolare si trovi a meno di tre anni dalla cessazione dell'attività per pensionamento, nonché di quelle per le quali il titolare si dichiara disponibile al trasferimento generazionale di impresa entro un periodo di tre anni;

b) favorire, anche attraverso l'emissione di specifici bandi, l'incontro tra la domanda e l'offerta di trasferimento generazionale di impresa artigiana da parte, rispettivamente, di giovani fino a trentacinque anni di età e titolari di botteghe artigiane nelle condizioni di cui alla lettera *a)*;

c) definire un percorso per il trasferimento generazionale di impresa che preveda la sottoscrizione, tra il soggetto candidato alla rileva-

zione dell'attività e il servizio per il lavoro accreditato a livello provinciale, di uno specifico patto di servizio recante i contenuti e le modalità di svolgimento del percorso per il trasferimento di impresa, nonché i diritti e gli obblighi a carico del soggetto medesimo;

d) nell'ambito del patto di servizio di cui alla lettera *c)*, ammettere la possibilità di accesso, al termine della fase di formazione e addestramento in azienda, a servizi gratuiti di affiancamento tecnico per l'avvio di impresa riservati ai titolari d'impresa artigiana subentranti;

e) sostenere la funzione di *mentor* svolta dagli artigiani cedenti, nell'ambito del percorso di trasferimento d'impresa di cui alla lettera *c)*, attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità di tutoraggio, per tutta la durata del periodo di affiancamento successivo alla cessione dell'attività, entro il limite massimo di tre anni;

f) sostenere l'attività di formazione e l'obbligatorio addestramento dei giovani che si candidano a rilevare l'impresa artigiana e che non si trovano nella posizione di dipendenti o apprendisti presso la medesima impresa, attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità formativa specifica, per un periodo non superiore a tre anni.

3. I servizi di affiancamento tecnico di cui alla lettera *d)* del comma 2 sono definiti dalle regioni sulla base del Programma nazionale di intervento e consistono in un tutoraggio per:

a) la realizzazione del progetto di impresa;

b) lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla disciplina vigente;

c) l'esecuzione delle procedure necessarie per l'accesso al prestito d'onore e alla garanzia del consorzio fidi, ai sensi dell'articolo 13.

4. Le regioni provvedono a selezionare, con procedura ad evidenza pubblica, sulla base di un bando unico regionale, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di affiancamento tecnico di cui alla lettera *d)* del comma 2 ovvero possono avvalersi di propri Enti vigilati o controllati secondo la normativa nazionale e comunitaria.

Art. 13.

(Prestito d'onore e incentivi al credito)

1. I soggetti che rilevano un'impresa artigiana attraverso le procedure di trasferimento generazionale di impresa di cui all'articolo 12 possono accedere, al termine della fase di formazione in azienda, a uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in cinque anni, secondo i limiti e le modalità definiti dal regolamento di cui al comma 4.

2. Il prestito d'onore è erogato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 16 ed è destinato al sostegno delle spese di avviamento, investimento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività.

3. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 1 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.

4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa. Con il regolamento di cui al comma 4 è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte dei consorzi fidi.

6. Le regioni possono cofinanziare gli interventi previsti dal presente articolo anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali o comunitarie coerenti con le finalità della presente legge.

Art. 14.

*(Sostegno fiscale al trasferimento generazionale di impresa artigiana.
Defiscalizzazione degli start-up)*

1. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove attività avviate a seguito di trasferimento generazionale di impresa artigiana ai sensi del presente capo, sono esentate dall'imposizione ai fini IRAP e IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

3. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le associazioni di categoria interessate, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 15.

*(Sostegno alle attività di formazione di giovani artigiani.
Cofinanziamento statale dei voucher formativi regionali)*

1. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti, in corrispondenza con i fabbisogni e la vocazione produttiva dei territori, percorsi formativi certificati destinati ai soggetti fino a trentacinque anni di età che si candidano alla rilevazione di imprese artigiane tradizionali secondo le modalità di cui alla presente legge.

2. Le regioni possono prevedere l'istituzione di appositi voucher formativi a favore dei soggetti che partecipino alle attività formative di cui al comma 1, secondo modalità stabilite con legge regionale. In tal caso, i voucher formativi sono integrabili con un contributo statale a valere sul Fondo di cui all'articolo 16, in misura e secondo modalità stabilite con apposito decreto dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 16.

*(Interventi finanziari per la promozione dei mestieri artigiani
e il trasferimento generazionale di imprese artigiane)*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è utilizzata quota parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, con la dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

2. La quota del Fondo di cui al comma 1, destinata agli interventi finanziari per la promozione dei mestieri artigiani, è finalizzata:

a) al cofinanziamento, in concorso con le regioni, delle indennità di formazione e tutoraggio e delle attività relative al patto di servizio, come definite e programmate nell'ambito del Programma nazionale d'intervento, a valere sulle risorse del Piano operativo regionale (POR) del Fondo sociale europeo (FSE), nonché sulle risorse dei bilanci regionali attribuite, per queste finalità, ai sistemi regionali del lavoro, all'alternanza scuola-lavoro e al sistema della bilateralità;

b) al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, ai soggetti finanziatori di cui al comma 6, in relazione ai finanziamenti concessi a soggetti, fino trentacinque anni di età, che intendono avviare un'attività d'impresa artigiana o ne sono titolari da non più di tre anni, ivi inclusi i soggetti ammessi alle procedure di trasferimento generazionale di impresa di cui all'articolo 12;

c) all'erogazione, ai soggetti di cui alla lettera b), dei prestiti d'onore previsti dall'articolo 13.

3. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo, nei limiti delle risorse destinate agli interventi in esame, hanno una durata non superiore a cinque anni e sono cumulabili fino a un ammontare massimo di 25.000 euro.

4. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.

5. La garanzia del Fondo è concessa nella misura dell'80 per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile.

6. La garanzia del Fondo può essere chiesta dai consorzi fidi e dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui agli articoli 106 e 107 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, che abbiano sottoscritto apposita convenzione, sulla base di uno schema-tipo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di fondazioni e di altri soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276, e successive modificazioni. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di altri soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

8. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le condizioni di accesso ai finanziamenti e di rilascio e operatività delle garanzie.

Art. 17.

(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni sono adottate le disposizioni attuative della presente legge.

Art. 18.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2014 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di sta-

bilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 19 marzo 2014

Plenaria**104^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

(Esame e rinvio)

La presidente DE BIASI rivolge anzitutto un saluto al sottosegretario De Filippo, auspicando che nel disbrigo dell'incarico ricevuto questi possa prestare particolare attenzione alle interrogazioni parlamentari in Commissione e al tema degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Il sottosegretario DE FILIPPO assicura massima disponibilità e puntualità nei riguardi della Commissione, e sottolinea che il Ministro della salute annette grande importanza al disegno di legge che la Commissione si appresta a esaminare, col quale s'intende fornire risposta a una serie di istanze di notevole rilievo.

La PRESIDENTE, in qualità di Relatrice, riferisce quindi sul disegno di legge in titolo. Fa anzitutto presente che il testo è piuttosto articolato, e tratta una pluralità di tematiche alquanto differenziate, ragione per cui sarà opportuno svolgere una riflessione in ordine alla possibilità di stralciare alcune disposizioni, così da assicurare il migliore andamento dell'esame.

Tra i temi di maggiore rilievo, segnala le disposizioni concernenti il riordino delle professioni sanitarie, che andranno valutate sia alla luce degli indirizzi politici promananti dall'Unione europea, sia in considerazione della necessità di disciplinare in maniera omogenea le diverse professioni, così da riconoscerne la pari dignità e da valorizzarne le competenze, necessarie alla funzionalità del sistema sanitario. Saggiunge, per completezza, che un altro tema di spiccato rilievo, non contemplato dal provvedimento in esame ma oggetto di diversi disegni di legge in discussione presso l'altro ramo del Parlamento, è quello della responsabilità civile nel settore sanitario, sul quale auspica che il Senato potrà quanto prima svolgere le proprie valutazioni.

Ciò premesso, passa a illustrare in dettaglio gli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega – che fanno salvi esplicitamente il rispetto delle norme comunitarie e delle convenzioni internazionali – prevedono (comma 2): il riordino ed il coordinamento delle disposizioni vigenti; l'individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle varie fasi delle sperimentazioni cliniche; l'individuazione delle modalità per il sostegno all'attivazione ed all'ottimizzazione di centri clinici dedicati agli studi clinici di fase I, sia su pazienti sia su volontari sani, equamente ripartiti tra i due generi, qualora ciò sia applicabile; la semplificazione degli adempimenti formali, relativamente alle modalità di presentazione della domanda per il parere del comitato etico ed alla conduzione ed alla valutazione degli studi clinici; la semplificazione delle modalità d'impiego per la ricerca del materiale clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche; la revisione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica; l'applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche; l'individuazione – nell'ambito degli ordinamenti didattici – di specifici percorsi formativi in materia di metodologia della ricerca clinica, conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione dei farmaci; l'individuazione di criteri per l'eventuale istituzione di master in conduzione e gestione di studi clinici controllati che includano la farmacologia di genere; l'aggiornamento periodico, attraverso il conseguimento di crediti formativi relativi a percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali, del personale medico, sanitario e socio-sanitario impegnato nelle sperimentazioni in oggetto; la riformulazione dell'apparato sanzionatorio; la revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e a quelli osservazionali.

I termini e le procedure per l'esercizio della delega, e per gli eventuali successivi decreti correttivi ed integrativi, sono posti dall'alinnea del comma 1 e dai commi da 3 a 5, mentre il comma 6 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Riguardo all'articolo in questione, la Relatrice pone in rilievo l'innovatività della previsione concernente l'equo riparto degli studi clinici tra i

due generi; nonché l'opportunità di comprendere come il testo si coordini con il decreto-legge appena deliberato dal Consiglio dei Ministri in tema di contrasto ai cartelli nel settore farmaceutico.

L'articolo 2 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, siano inserite nei livelli essenziali di assistenza sanitaria le prestazioni di controllo del dolore nella fase travaglio-parto, effettuate tramite ricorso a tecniche di anestesia loco-regionale, ferma restando la disciplina del consenso informato e della libertà di scelta delle partorienti.

Al riguardo, la Relatrice osserva che la norma appare di notevole rilievo, nell'ottica di assicurare certezza del diritto e uniformità nell'accesso agli strumenti di controllo del dolore nella fase del travaglio e del parto.

L'articolo 3 reca una revisione della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie. Si prevede, tra l'altro, l'istituzione dei seguenti ordini professionali (comma 9): delle professioni infermieristiche; delle ostetriche e degli ostetrici; delle professioni sanitarie della riabilitazione; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (in quest'ultimo ordine confluisce anche la professione di assistente sanitario). La disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 3 è posta in termini di modifica testuale al Decreto legislativo C.P.S. del 13 settembre 1946, n. 233, e le nuove norme organizzative concernono sia gli ordini esistenti dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti sia i nuovi ordini summenzionati (in base al rinvio di cui al comma 12) sia l'ordine dei biologi. In via generale, l'esercizio della professione (in base al comma 1, capoverso articolo 5) è subordinato all'iscrizione nel relativo albo e gli ordini sono costituiti su scala provinciale e riuniti in federazioni nazionali. Riguardo all'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si prevedono (comma 13) i distinti albi dei tecnici sanitari di radiologia medica, dell'assistente sanitario e delle singole professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

L'articolo 4 inserisce le professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie: per l'ordine degli psicologi restano ferme le vigenti norme organizzative, mentre l'ordine dei biologi è riguardato dalle disposizioni innovative di cui al comma 1 dell'articolo 3. L'articolo 4 prevede, inoltre, il trasferimento di alcune competenze, relative ai due ordini summenzionati, dal Ministro (e Ministero) della giustizia al Ministro (e Ministero) della salute.

L'articolo 5, ai commi 1 e 3, modifica il regime delle sanzioni penali ed accessorie in caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria, mentre al comma 2 riformula le norme del codice penale in materia di confisca, con riguardo, almeno letteralmente, a tutti i casi di esercizio abusivo di una professione (anche qualora quest'ultima non sia sanitaria).

Al riguardo, la Relatrice fa presente che la rubrica dell'articolo fa riferimento alle sole professioni sanitarie, e segnala che, in materia di esercizio abusivo di una professione, la Commissione Giustizia del Senato ha approvato il 30 gennaio 2014, in prima lettura ed in sede referente, un disegno di legge (A.S. n. 471, 596, 730-A).

L'articolo 6 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali.

L'articolo 7 prevede che, con accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano essere definite ulteriori modalità attuative, anche negoziali, per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale (comprese nella rete formativa della scuola di specializzazione), in conformità con le norme in materia di cui all'art. 21, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Al riguardo, la Relatrice osserva che potrebbe essere opportuno valutare se, nel comma 1, il riferimento alle aziende del Servizio sanitario nazionale costituenti la rete formativa debba essere sostituito con il riferimento alle singole strutture costituenti la rete formativa, in conformità con la formulazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, ivi richiamato. Più in generale, ricorda che il tema del trattamento dei medici specializzandi attende da tempo una risposta organica ed esaustiva dal parte del legislatore, ora improcrastinabile con l'entrata a regime della medicina transfrontaliera, e ha dato luogo anche a una serie di vertenze giudiziarie.

L'articolo 8, al comma 1, consente che i soggetti legittimati ad esercitare professioni o arti sanitarie, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, svolgano la loro attività anche in farmacia (della quale siano titolari o meno) e stipulino convenzioni con i farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia.

Al riguardo, la Relatrice rileva che, almeno in base alla formulazione letterale della disposizione, non appare chiaro se l'attività professionale di prescrizione di medicinali, svolta all'esterno della farmacia, sia resa compatibile con l'esercizio della farmacia o se resti invece il vigente divieto di cumulo.

La disposizione introdotta dal comma 2 reca due effetti: consente che la sostituzione temporanea (nei casi ammessi) nella direzione della farmacia privata di cui sia titolare una società sia operata con un qualsiasi farmacista iscritto all'albo e non necessariamente con un altro socio farmacista; estende l'ammissibilità della sostituzione temporanea nella direzione della farmacia privata (con un altro farmacista iscritto all'albo) ai casi in cui ricorra l'applicazione della norma che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, esclude (fatta eccezione per le farmacie rurali sussidiate) la titolarità

della direzione per i farmacisti che abbiano conseguito il requisito di età pensionabile.

Al riguardo, la Relatrice osserva che sarebbe opportuno chiarire se la modifica che estende l'ammissibilità della sostituzione temporanea si riferisca anche alle farmacie private di cui siano titolari persone fisiche, tenendo conto che la norma oggetto di novella concerne (nella versione vigente) esclusivamente le società e che la rubrica dell'articolo in esame fa riferimento alla «sostituzione del socio di farmacia».

L'articolo 9 reca una delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute, allo scopo di definire, secondo i principi e i criteri direttivi ivi stabiliti, il coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, ed al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con le altre norme vigenti.

La Relatrice ricorda che il citato decreto legislativo n. 106 del 2012 ha disciplinato una «riorganizzazione» degli enti vigilati dal Ministero della salute, con l'eccezione dell'Associazione italiana della Croce Rossa, la quale è stata invece oggetto del citato decreto legislativo n. 178 del 2012. Quest'ultimo ha previsto la costituzione di una nuova Associazione della Croce Rossa italiana, soggetto di diritto privato al quale sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le funzioni esercitate dalla precedente Associazione. Quest'ultima, dal 1° gennaio 2015 e fino alla data della sua liquidazione, assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana».

La Relatrice osserva che potrebbe essere opportuno chiarire se la delega per il testo unico comprenda solo quest'ultimo Ente e, in via transitoria, la vecchia Associazione, tenendo conto che la nuova Associazione è un soggetto di diritto privato. Inoltre, rammenta che la disciplina in questione è molto rilevante anche in relazione alla gestione dei centri di identificazione dei cittadini stranieri (CIE).

L'articolo 10 prevede l'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e reca le norme di accesso a tale ruolo nonché ai relativi incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale o generale e alla qualifica di dirigente di prima fascia. Nel ruolo è collocato, in fase di prima applicazione, l'attuale personale di qualifica dirigenziale del Ministero della salute con professionalità sanitaria. Il comma 1 prevede che, in sede di contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, siano estesi al personale dirigente in questione, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti stabiliti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 11 recano una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e per l'attuazione di regolamenti comunitari (concernenti le suddette materie nonché i controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto delle

norme sulla salute e sul benessere degli animali). I successivi commi da 4 a 6 conferiscono una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.

L'articolo 12 demanda ad un decreto ministeriale la definizione dell'obbligo di iscrizione in un apposito elenco, tenuto presso il Ministero della salute, degli stabilimenti posti sotto il controllo degli operatori del settore alimentare che intendono esportare determinati prodotti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. Il decreto è emanato secondo la procedura ivi stabilita, la quale prevede, tra l'altro, la previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'obbligo in questione è inteso ad assicurare la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari destinati all'esportazione verso Paesi non appartenenti all'Unione europea.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 13 recano alcune norme in materia di iscrizione e di notifica, relativamente ai laboratori che eseguono analisi su campioni prelevati nell'ambito dei sistemi di autocontrollo, adottati dagli operatori dei settori alimentare e dei mangimi, e nell'ambito delle verifiche interne, poste in essere dagli operatori del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

I successivi commi da 5 a 8 introducono alcuni obblighi di notifica e di iscrizione a carico degli operatori del settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Il comma 9 ed il comma 11 recano norme finali e di chiusura in materia sanzionatoria e finanziaria, mentre il comma 10 prevede l'introduzione di tariffe per le attività di tenuta degli elenchi contemplati dall'articolo in esame.

Il comma 1 dell'articolo 14 autorizza il Ministero della salute, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, ad allestire, quale integrazione dell'attuale sistema informativo nazionale delle anagrafi animali, un sistema informativo denominato Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare (S.I.N.V.S.A.). Il S.I.N.V.S.A. assicura la raccolta, la gestione e l'interscambio delle informazioni tra tutti i soggetti, pubblici e privati, a qualsiasi titolo operanti nel settore veterinario, della sicurezza alimentare, dei mangimi e della nutrizione. Il Ministro della salute, con decreto, definisce le modalità tecnico-operative e funzionali del sistema, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed anche in base ai criteri di cui al comma 3.

In seguito all'attuazione del nuovo sistema, gli operatori dei settori alimentare e dei mangimi sono tenuti a iscriverne nel medesimo gli stabilimenti posti sotto il proprio controllo, qualora non siano attivi analoghi sistemi informativi regionali, in grado di aggiornare in tempo reale i dati del sistema nazionale (commi 2 e 6). I tempi e le modalità di attuazione di tale obbligo sono definiti dal Ministro della salute, con uno o più decreti di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (comma 4).

I commi 5 e 7 estendono alle fattispecie di introduzione da altri Paesi dell'Unione europea di materie prime per mangimi e di mangimi di origine non animale alcuni obblighi, posti nella normativa vigente con riferimento alle ipotesi di introduzione da altri Paesi dell'Unione europea di prodotti di origine animale.

I commi 8 e 9 recano alcune norme finali e di chiusura in materia sanzionatoria e finanziaria.

L'articolo 15 modifica la disciplina sul riconoscimento (ai fini della possibilità della nave di operare come «stabilimento») e sui controlli sanitari relativi alle navi officina ed alle navi frigorifero che trasportino prodotti di origine animale destinati all'alimentazione.

Le novelle sono intese, in particolare, a specificare che la responsabilità dei controlli sanitari (così come il riconoscimento) fa capo al Ministero della salute in via esclusiva (rispetto alle aziende sanitarie locali) e ad estendere l'ambito delle funzioni di riconoscimento e di controllo sanitario alle navi suddette (battenti bandiera italiana) che non siano ormeggiate nei porti italiani e che si trovino in acque extraterritoriali.

L'articolo 16 modifica alcune norme relative alla messa a disposizione dei consumatori anche del sale arricchito con iodio ed all'informazione in materia di iodiofilassi, ed introduce sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi di cui alle suddette norme nonché degli obblighi, nei punti vendita di sale destinato al consumo diretto, di garantire la contemporanea disponibilità di sale arricchito con iodio e di sale alimentare comune e di fornire quest'ultimo solo su specifica richiesta del consumatore.

L'articolo 17 prevede che la relazione ministeriale annua sul Piano di controllo nazionale relativo agli alimenti, ai mangimi ed alla salute e al benessere degli animali sia trasmessa (oltre che alla Commissione europea) alle Camere, con il conseguente assorbimento dell'attuale relazione annua alle Camere sui dati relativi alle frodi ed alle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

Il comma 1 dell'articolo 18 estende agli alimenti che abbiano subito l'aggiunta di vitamine e minerali alcune norme, relative ai «prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare», estensione già operata in via interpretativa dalla circolare del Ministero della salute del 6 marzo 2008, n. 4075.

I commi da 2 a 6 concernono le competenze amministrative in materia di prodotti fitosanitari.

L'articolo 19 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in materia di: tutela dell'incolumità dalle aggressioni dei cani; divieto di utilizzo e detenzione di esche e bocconi avvelenati, a tutela dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente; salvaguardia di alcune condizioni di benessere dei cani; possibilità di effettuare operazioni di derattizzazione nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche, particolarmente minacciate da ratti; individuazione di modalità per la produzione di sostanze perico-

lose, appartenenti alle categorie dei rodenticidi e dei lumachicidi per uso domestico, civile e agricolo. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dalle lettere da *a*) a *p*) del comma 1, mentre il comma 3 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Ai sensi del comma 2, i medici veterinari del Ministero della salute, che svolgono attività di controllo nell'ambito della tutela del benessere animale e dei reati in danno degli animali, rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

L'articolo 20 prevede che il Ministro della salute possa disporre, con decreti di natura regolamentare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, specifiche misure tecniche, diverse da quelle contemplate dal regolamento di polizia veterinaria di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, per alcune delle malattie oggetto di quest'ultimo, qualora esse abbiano assunto un carattere endemico ovvero per le stesse risultino disponibili nuove metodiche diagnostiche, terapeutiche o vaccinali.

I commi 1 e 2 dell'articolo 21 prevedono che la gestione dell'anagrafe degli equidi sia trasferita dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI (ex UNIRE) al Ministero della salute e che la medesima sia gestita mediante cooperazione applicativa con l'attuale banca dati che, per conto del Ministero della salute, come ricorda la relazione illustrativa del disegno di legge, gestisce l'anagrafe di bovini, ovicaprini, suini, avicoli, animali da circo ed animali da affezione.

I commi da 3 a 7 recano norme per l'incolumità pubblica e per la sicurezza, la tutela della salute ed il benessere dei fantini e degli equidi, con riguardo alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico in cui vengano impiegati equidi.

Il comma 1 dell'articolo 22 dispone che l'autorità sanitaria competente, qualora nelle verifiche ispettive riscontri la ripetizione di violazioni di norme relative al benessere degli animali, in ordine ai requisiti delle strutture e del personale addetto alla custodia degli animali, nonché alle condizioni di trasporto degli stessi, quando riferite alla responsabilità del detentore, e per le quali siano state attivate procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei confronti dell'Italia, provveda a sospendere l'attività della struttura dove risiedono gli animali sino all'avvenuto adeguamento. Il comma 2 prevede che il provvedimento di sospensione sia tempestivamente revocato nell'ipotesi di avvenuto adeguamento.

Il comma 3 specifica che l'autorità sanitaria competente, qualora riscontri l'insussistenza dei requisiti ai fini dell'esercizio delle attività in questione, provvede alla declaratoria di decadenza dallo stesso.

L'articolo 23 sopprime il divieto, negli allevamenti, del taglio delle ali dei volatili. La relazione illustrativa del disegno di legge chiarisce che il divieto non è posto dalla disciplina comunitaria e che esso non è presente in altri Stati membri, con conseguente svantaggio degli operatori italiani nel mercato europeo del settore, in relazione alla circostanza che alcuni volatili (in particolare, le faraone) vengono allevati anche in spazi aperti, nei quali, in assenza del taglio delle ali, non sono gestibili; e precisa che allo stato, in merito alle mutilazioni negli allevamenti, la disci-

plina comunitaria si limita a far rinvio alle norme dei singoli Stati membri, in attesa dell'adozione di specifiche disposizioni da parte dell'Unione europea.

L'articolo 24 concerne i termini temporali e le modalità di adempimento di obblighi di notifica e di segnalazione, a carico di talune pubbliche amministrazioni, relativi alle malattie degli animali a carattere infettivo e diffusivo, prevedendo, in particolare, l'impiego in via esclusiva del mezzo telematico, mediante il ricorso al già esistente sistema informativo S.I.M.A.N. (Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale), già operante presso il Ministero della salute.

Il comma 1 dell'articolo 25 pone il divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina. Per la violazione di tale divieto, il primo periodo del comma 7 prevede (a carico del venditore) una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 9.000 euro.

I commi da 2 a 4 dispongono che le confezioni delle sigarette elettroniche, nonché dei relativi liquidi, cartucce e ricariche, rechino talune indicazioni ed avvertenze a tutela dei consumatori. Per la violazione di tali obblighi, il comma 8 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il comma 5 richiede che i fabbricanti o gli importatori provvedano affinché gli apparecchi usati per l'inalazione dei prodotti e le ricariche, prima della loro immissione sul mercato, siano forniti di chiusura di sicurezza a prova di bambino, prodotta ed apposta in osservanza alla normativa tecnica. Per la violazione di tale obbligo, il secondo periodo del comma 7 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 9.000 euro.

Il comma 6 demanda ad un regolamento ministeriale la definizione di modalità e criteri per la pubblicizzazione delle sigarette elettroniche, al fine di evitare un uso scorretto e prevenire il rischio di induzione al tabagismo. I commi 9 e 10 recano norme finali e di chiusura in merito alle sanzioni. Riguardo alle sole sanzioni di cui al comma 8, si dispone che i relativi introiti, provenienti da sanzioni inflitte da organi statali, siano destinati al potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché allo svolgimento di attività informative, intese alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

L'articolo 26 reca norme di chiusura per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo, tra l'altro, che esse adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal testo.

La PRESIDENTE, in conclusione, auspica di ricevere in tempi rapidi le proposte di audizione funzionali all'istruttoria legislativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 61

Presidenza del Vice Presidente
Maurizio ROMANI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,40

*AUDIZIONE INFORMALE IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN.
352 E 913 (DONAZIONE DA CORDONE OMBELICALE)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 62

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 19 marzo 2014

Sottocommissione per i pareri

24^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 4^a Commissione:

(1157) BATTISTA ed altri. – Disposizioni per la revisione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera e delega al Governo: parere favorevole con condizione.

Plenaria

75^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(119) D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette

(1004) DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette

(1034) CALEO. – Nuove norme in materia di parchi e aree protette

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

Il senatore DI BIAGIO (PI) rileva numerose criticità presenti nel testo unificato, che riporta in vita disposizioni abrogate dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 112 del 1998 senza prevedere il necessario coordinamento normativo. Sottolinea in particolare l'assenza di copertura finanziaria delle attività aggiuntive attribuite al Ministero dell'ambiente che, a seguito della *spending review*, ha subito una sensibile riduzione di risorse e di personale. Parimenti scoperta sotto il profilo finanziario è l'istituzione dei parchi geologici. Per quanto riguarda la riclassificazione delle aree protette, rileva gli aggravati procedurali in assenza delle strutture ministeriali deputate a svolgere le relative istruttorie tecniche. I numerosi decreti attuativi previsti rischiano inoltre di ingolfare l'attività dei dicasteri coinvolti. Sono poi presenti incongruità con la normativa recata dagli articoli 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 73 del 2013 che disciplinano la composizione del Consiglio direttivo e l'attività di vigilanza negli Enti parco.

Rileva infine che l'articolo 9 introduce il comma 1-*quater* all'articolo 16 della legge n. 391 del 1994, imponendo nuovi oneri ai titolari di impianti a biomasse presenti nel territorio dell'area protetta. La *ratio* di questa disposizione è particolarmente incomprensibile poiché gli operatori colpiti dovrebbero essere agevolati invece che vessati da nuovi oneri tributari.

La senatrice NUGNES (M5S) sottolinea la necessità di evitare la regionalizzazione dei parchi nazionali e di impedire che il meccanismo delle *royalties* funga da incentivo alla loro cementificazione. Risulta pertanto fondamentale un elenco preciso di ciò che è legittimo all'interno delle aree protette. Manifesta infine contrarietà sul ruolo assunto da Federparchi.

Il presidente MARINELLO propone di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto della seduta dello scorso 6 marzo, alle ore 12 di giovedì 27 marzo 2014.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche ambientali connesse allo smaltimento illegale di rifiuti industriali e tossici che interessa le aree circostanti il sito portuale della Spezia, anche con riferimento all'ex sito di interesse nazionale (247)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc. XXIV*, n. 23)

Il presidente MARINELLO illustra lo schema di risoluzione pubblicato in allegato, redatto dal relatore CALEO (*PD*).

Previa verifica del numero legale, lo schema di risoluzione è posto ai voti ed approvato.

PER L'ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI CONNESSE AL RICICLO ED ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Il presidente MARINELLO (*NCD*) fa presente che, dall'esame dello schema di decreto legislativo sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) approvato dal Consiglio dei Ministri a valle dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari, risulta che la maggior parte delle osservazioni rese dalla Commissione ambiente è stata tenuta in *non cale*. Ritiene pertanto necessario ribadire all'Esecutivo le indicazioni già espresse, in sede consultiva sull'atto del Governo n. 69, in un nuovo atto di indirizzo.

Propone pertanto di inoltrare alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, la richiesta di un affare assegnato sulle problematiche ambientali relative al riciclo ed allo smaltimento dei RAEE.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 20 marzo 2014, alle ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 247 (Doc. XXIV, n. 23)**

La 13^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell’affare assegnato n. 247, relativo alle problematiche ambientali connesse allo smaltimento illecito di rifiuti industriali e tossici nelle aree circostanti il sito portuale di la Spezia,

impegna il Governo:

ad incrementare, in costante coordinamento con l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Liguria – ARPAL, i controlli ambientali nelle aree circostanti il sito portuale di la Spezia, coinvolgendo maggiormente l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA e gli Istituti scientifici di livello nazionale e regionale, la cui competenza risulti utile allo svolgimento dei predetti controlli, anche con riferimento alla bonifica dei siti non più ricompresi tra i siti di interesse nazionale.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 19 marzo 2014

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

18^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 6^a Commissione:

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA *standard* (n. COM (2013) 721 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

Plenaria

51^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica le direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE relativamente ai riferimenti alla normativa zootecnica (n. COM (2014) 4 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale (n. COM (2014) 5 definitivo)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Osservazioni contrarie con rilievo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 marzo.

La relatrice DONNO (*M5S*) illustra uno schema di osservazioni contrarie con rilievo, che dà conto dei punti principali espressi nella relazione svolta nella precedente seduta.

In particolare, viene contestata la rispondenza delle proposte al principio di sussidiarietà, in quanto non si ravvisano i previsti elementi circostanziati e esaustivi sulla sussistenza del principio e in quanto vi è un utilizzo eccessivo degli atti delegati. In tal senso, precisa la relatrice, la rilevazione del vizio sul principio di sussidiarietà, operata dalla 14^a Commissione, affinché possa concretarsi in un parere motivato, dovrà essere altresì fatta propria dalla Commissione agricoltura, entro i termini previsti dai Trattati per l'esame dei due atti.

Si esprime in senso adesivo alla proposta della relatrice il senatore COCIANCICH (*PD*), che richiama anche la necessità di una considerazione sempre attenta delle valutazioni di impatto che accompagnano le proposte normative della Commissione europea, richiedendo, a tale riguardo, che vi possa essere un ruolo rafforzato per la 14^a Commissione.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) si associa alle osservazioni contrarie, ritenendo anch'egli importante che vi possa essere un ruolo rafforzato della 14^a Commissione nelle valutazioni di impatto.

Il senatore TARQUINIO (*FI-PdL XVII*) esprime apprezzamento per la proposta di osservazioni proposta dalla relatrice, rilevando come occorra rappresentare con forza gli interessi italiani nel contesto europeo.

Anche i senatori MARAN (*SCpI*) e MOLINARI (*M5S*) esprimono apprezzamento per la proposta della relatrice.

Segue poi un articolato dibattito in cui sono accolte alcune integrazioni del senatore Giovanni MAURO (*GAL*), che rileva delle aporie nello schema presentato dalla relatrice, del senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), che propone di rafforzare il dispositivo delle osservazioni inasprendone la formulazione, e del PRESIDENTE, che evidenzia l'opportunità di rendere

maggiormente coerenti le osservazioni formulate rispetto alla verifica del principio di sussidiarietà.

Il PRESIDENTE, verificata, quindi, la presenza del numero legale, mette in votazione lo schema di osservazioni contrarie con rilievo, come presentato dalla relatrice ed integrato dalle indicazioni emerse nel corso della discussione.

La Commissione approva.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030» (COM (2013) 15 definitivo) (n. 16)

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) illustra la Comunicazione in titolo, che esamina il possibile sviluppo di un quadro europeo per le politiche di energia e del clima alla luce dei risultati già conseguiti e nel contesto della crisi economica e finanziaria, dei problemi di bilancio degli Stati membri, dell'evoluzione dei mercati energetici globali e dei diversi livelli di impegno ed ambizione dei *partner* internazionali.

Tra le finalità perseguite, la Commissione evidenzia il tentativo di garantire agli investitori un quadro normativo certo di riferimento e di realizzare un approccio coordinato fra gli Stati membri per sviluppare nuove tecnologie.

Peraltro, è previsto che il documento sia portato all'attenzione del Consiglio europeo di marzo e che la discussione si protragga durante il semestre di Presidenza italiana, all'interno di un percorso che potrebbe durare fino al 2015.

Il relatore, quindi, passa a rammentare il contesto normativo in cui si inserisce la Comunicazione, ricordando, in particolare, la direttiva 2003/87/CE, con la quale l'UE ha mutuato il sistema dei diritti di emissione, istituendo un proprio sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra denominato, sulla base dell'acronimo inglese, «sistema ETS». Esso promuove il controllo delle emissioni di inquinanti e gas serra attraverso la quotazione monetaria delle emissioni stesse: tutti gli impianti industriali indicati dalla direttiva devono ottenere un'apposita autorizzazione, rilasciata dalle autorità competenti, e sono obbligatoriamente soggetti al sistema di scambio di quote. Queste, il cui quantitativo totale annuale è destinato a diminuire progressivamente, sono in parte distribuite gratuitamente ed in parte vendute all'asta.

Per i settori economici non regolati dal sistema ETS (indicativamente quelli agricolo, dei trasporti e civile) la decisione n. 406/2009 stabilisce, per ogni Stato membro dell'UE, obiettivi obbligatori di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, con l'obiettivo di ridurre le emissioni in misura del 10 per cento rispetto ai valori del 2005. L'obiettivo posto

per l'Italia è quello della riduzione del 13 per cento, da raggiungere entro il 2020.

L'Unione europea si è prefissata, inoltre, entro il 2020, alcuni specifici obiettivi (cosiddetta obiettivi 20-20-20, parte della «strategia Europa 2020 – per una crescita sostenibile, intelligente ed inclusiva»). Il rapporto dell'Agenzia ambientale europea (AAE) «Trends and projections in Europe 2013» ha effettuato il punto sulla realizzazione degli obiettivi medesimi, concludendo che in generale si sono registrati dei progressi significativi, per quanto il miglioramento dell'efficienza energetica rimane ancora debole. In particolare, e con riferimento ai singoli obiettivi: 1) riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990: secondo i dati a disposizione dell'Agenzia, l'Unione è già molto vicina al raggiungimento dell'obiettivo, che per il 2020 si prevede di superare ampiamente; 2) raggiungimento di una quota di energia proveniente da fonti rinnovabili pari al 20 per cento del consumo lordo di energia: dopo il successo nel raggiungimento del *target* indicativo per il 2011-2012 (10,8 per cento), l'UE sembra indirizzata al raggiungimento dell'obiettivo entro la scadenza prevista; 3) incremento del 20 per cento l'efficienza energetica dell'Unione: solo quattro Stati membri (Bulgaria, Danimarca, Francia e Germania) stanno facendo significativi progressi in questo settore, mentre negli altri le politiche esistenti «*non sono sufficientemente sviluppate o attuate in tutti i settori rilevanti. Ciò è dovuto all'insufficiente attuazione, nonché all'impatto della crisi economica*».

Il relatore, quindi, sottolinea che l'ideazione di una politica europea per l'energia ed il clima è stata preceduta da una consultazione pubblica, avviata con il libro verde di cui al COM(2013) 169 («Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030»), che si è svolta tra il 27 marzo ed il 2 luglio 2013. Sono stati ricevuti più di 550 contributi da cittadini, autorità pubbliche ed enti privati, dai quali, in estrema sintesi, si è registrato un consenso generalizzato verso l'ipotesi di formulare nuovi obiettivi per la riduzione dei gas a effetto serra, senza unanimità però sul livello degli obiettivi medesimi o sull'opportunità di prevedere contestualmente *target* sulle rinnovabili o sull'efficienza energetica.

L'unico ente pubblico italiano che ha partecipato alla consultazione è il CNEL (IV Commissione per le reti infrastrutturali, i trasporti, le politiche energetiche e l'ambiente), il quale ha affermato che «*sarebbe opportuno prevedere, per il caso italiano, una deroga al patto di stabilità per gli specifici investimenti mirati al tema energetico*». Ha inoltre auspicato che alcune linee guida siano «*direttamente fissate, garantite e finanziate dalla UE; nella fattispecie si pensi all'ipotesi di costruire rigassificatori in Italia come terminale strategico e come premessa per individuare nell'Italia l'hub del gas del sud Europa. È una proposta condivisa e lungimirante, per la quale è ancor più necessaria una scelta europea commisurata a specifici stanziamenti al bilancio*».

Tra le organizzazioni partecipanti alla consultazione, particolare rilievo assume il contributo di Confindustria, la quale, in termini generali, afferma che «*la futura politica climatica ed energetica dell'UE e i relativi*

obiettivi e strumenti dovranno essere definiti tenendo conto, in egual misura, di tre obiettivi fondamentali: la competitività dell'industria europea, la sicurezza degli approvvigionamenti e il raggiungimento di benefici ambientali».

Il CNEL e Confindustria, poi, concordano nel ricordare che l'Europa è responsabile solo del 14 per cento delle emissioni globali, pertanto, qualsiasi politica energetico-climatica che prescindendo dallo sviluppo degli accordi internazionali, non solo non garantirebbe il raggiungimento dell'obiettivo fissato in termini di riscaldamento globale, ma si tradurrebbe in una forte perdita di competitività per i settori industriali europei (soprattutto il settore manifatturiero) già fortemente colpiti dalla perdita di competitività rispetto ai Paesi emergenti in cui non sono adottate politiche analoghe a quelle europee.

Relativamente al periodo 2020-2030, la Commissione europea parte dal presupposto che *«i costi di transizione verso un sistema a basse emissioni di carbonio non presentano differenze sostanziali rispetto ai costi che sarebbe necessario sostenere in ogni caso per rinnovare un sistema energetico obsoleto, far fronte all'aumento dei prezzi dei combustibili fossili e conformarsi alle politiche climatiche ed energetiche vigenti»* (paragrafo 2). Presenta, dunque, i seguenti obiettivi, da perseguire per l'anno 2030: 1) riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra pari al 40 per cento rispetto ai livelli del 1990 (paragrafo 2.1); 2) quota di energie rinnovabili consumate nell'Unione pari al 27 per cento; 3) efficienza energetica: la Commissione non formula, a questo riguardo, un obiettivo preciso, in attesa della relazione richiesta da Parlamento europeo e Consiglio sul raggiungimento dell'obiettivo entro il 2020. La Commissione anticipa, peraltro, che *«allo stato attuale si prevede di non riuscire a conseguire pienamente l'obiettivo del 20 per cento»*. Si afferma, però, che *«un obiettivo di riduzione del 40 per cento delle emissioni di gas a effetto serra richiederebbe un maggiore risparmio energetico (circa il 25 per cento) nel 2030»* (paragrafo 2.3).

Rispetto alla riforma del sistema di scambio emissioni (ETS), la Commissione prende atto che la crisi economica, assieme alla maggiore disponibilità di crediti internazionali, ha determinato un'eccedenza di quote di emissioni, non richieste sul mercato a causa del rallentamento della produzione industriale. Ne consegue la necessità di riassorbire tale eccedenza strutturale, che si prevede permanga anche oltre il 2020. Proprio per fare fronte a questa situazione, la Commissione ha pubblicato, contestualmente al documento in oggetto, una «proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE» (COM(2014) 20).

La riserva si configura come un *«meccanismo oggettivo e basato su regole che permetterà (...) di adeguare automaticamente i volumi di quote destinati all'asta in presenza di determinate condizioni»* (paragrafo 3, relazione introduttiva, COM(2014) 20). In pratica, qualora il numero totale

di permessi di emissione dovesse divergere da una forcella prestabilita, l'instabilità del mercato che ne deriverebbe sarebbe attenuata mediante l'assorbimento di una percentuale di tali permessi, destinata a ritornare sul mercato in caso di scarsità.

La quantità delle quote da mettere all'asta sarà regolata automaticamente, secondo regole predefinite che non lascerebbero margini discrezionali né alla Commissione né agli Stati membri. Nei desideri della Commissione la riserva dovrà cominciare ad operare nel 2021 (inizio della fase 4 del prossimo periodo di scambio).

Per quanto concerne la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, partendo dal presupposto di una crescente dipendenza dell'Unione dagli approvvigionamenti esteri di petrolio e gas, la Commissione propone politiche imperniate attorno ad una triplice strategia (paragrafo 2.7): incremento dello sfruttamento delle fonti energetiche sostenibili interne (rinnovabili, riserve autoctone di combustibili, nucleare a seconda del *mix* selezionato da ogni Stato membro); diversificazione dei paesi e delle rotte di approvvigionamento per l'importazione di combustibili fossili; efficientamento dell'intensità energetica dell'economia in termini di costo.

Al fine, inoltre, di attuare gli obiettivi posti dal COM(2014) 15, la Commissione propone l'istituzione di un «*processo di governance consolidato con gli Stati membri*», tramite il quale coniugare le esigenze nazionali di effettuare in modo flessibile la scelta delle politiche che meglio si adattano al contesto del singolo Stato membro e quelle dell'Unione di integrazione del mercato, intensificazione della concorrenza e conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici comuni. Si tratterà, per il momento, di un processo impostato su un approccio cooperativo, distinto dalla segnalazione delle politiche nazionali effettuato nel quadro del semestre europeo. Non si esclude, però, un successivo intervento con un atto giuridicamente vincolante qualora la mera cooperazione dovesse rivelarsi non sufficiente.

Il sistema di *governance* ruota attorno allo strumento dei «piani nazionali degli Stati membri per un'energia competitiva». Questi ultimi, ad opinione della Commissione, dovrebbero essere operativi prima del 2020, in modo da orientare le azioni degli Stati membri in tempo utile per il periodo 2020-2030, e dovrebbe esserne previsto un aggiornamento «*per adeguarli all'evoluzione delle circostanze, pur tenendo conto delle legittime aspettative degli investitori*».

Il processo ipotizzato dalla Commissione europea, ed illustrato nel paragrafo 3.1 della Comunicazione, si dovrebbe svolgere in tre tappe: 1) sviluppo, da parte della Commissione europea, di orientamenti dettagliati sul funzionamento del nuovo processo di *governance* e, in particolare, sul contenuto dei piani nazionali, sviluppando le proprie proposte «*tenendo conto del punto di vista del Parlamento europeo, degli Stati membri e delle parti interessate*»; 2) preparazione dei piani degli Stati membri mediante un processo basato sulle consultazioni con i Paesi vicini; 3) valutazione, da parte della Commissione europea, dei piani e degli impegni degli Stati membri.

Per quanto riguarda l'orientamento degli altri Parlamenti nazionali sul documento in oggetto, il relatore osserva, infine, che è all'attenzione di sette Assemblee nazionali: la Camera dei rappresentanti belga, il Senato della Repubblica ceca, il Bundesrat tedesco, la Sejm polacca, la Camera dei deputati romena, il Parlamento svedese e la Camera dei rappresentanti olandese.

Conclude la sua esposizione, riservandosi, anche a seguito dei rilievi che emergeranno nel corso della discussione generale, di enucleare uno schema di osservazioni per la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame, quindi, viene rinviato.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (COM (2013) 27 definitivo) (n. 19)

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice GINETTI (*PD*) introduce l'esame della Relazione sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (COM (2014) 27), osservando preliminarmente che tale decisione si prefiggeva l'obiettivo di rendere i reati di stampo razzista e xenofobo passibili in tutti gli Stati membri almeno di un livello minimo di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. L'impostazione penale comune è prevista per due tipi di reato, ossia i «discorsi di incitamento all'odio» e i «reati basati sull'odio».

Più in particolare, venivano definiti come reati: l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica; la perpetrazione di tali atti con diffusione e distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale; l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, di crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, e dei crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del tribunale militare internazionale, diretta pubblicamente contro un gruppo o un suo membro per le motivazioni sopra richiamate, quando tali comportamenti siano posti in essere per istigare alla violenza o all'odio di un gruppo o di un membro del gruppo.

La stessa decisione quadro richiedeva, a ciascuno Stato membro, di rendere punibile l'istigazione ai comportamenti sopra evidenziati e che la motivazione razzista e xenofoba venisse considerata come circostanza aggravante per la determinazione della pena di ogni altro reato. Ai sensi della stessa, anche le persone giuridiche dovevano essere ritenute punibili per responsabilità indiretta da parte di un singolo o di chi ricopre ruoli direttivi, per comportamenti che avvantaggino l'organizzazione. Inoltre, la

tutela costituzionale nell'ambito dei principi fondamentali deve contemperare tali diritti con la libertà di espressione, di stampa e di associazione e la relativa azione penale non deve essere subordinata ad una denuncia, ma operare *ex officio*.

L'articolo 10 della decisione quadro imponeva agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione quadro anteriormente al 28 novembre 2010.

La relatrice fa notare, quindi, che, secondo l'articolo 10 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato ai trattati, per cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona – e quindi sino al 1° dicembre 2014 – in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore dello stesso trattato, le attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento – e cioè quelle relative all'avvio di procedure di infrazione – non sono applicabili.

La citata decisione quadro 2008/913/GAI, quindi, rientra proprio tra gli atti del settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, e, quindi, dal 1° dicembre 2014, le eventuali inadempienze dello Stato italiano saranno passibili di procedure di infrazione.

La Relazione in titolo – prosegue la relatrice – evidenzia la misura in cui gli Stati membri hanno attuato le disposizioni della normativa e si basa sulle misure di recepimento notificate dagli Stati membri e su altre fonti. Le misure di recepimento notificate dall'Italia sono contenute nell'allegato alla relazione (SWD(2014) 27) e sono: la legge 9 ottobre 1967, n. 962 (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio); la legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale); il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa); il codice penale.

Le criticità riscontrate dalla Commissione europea per l'Italia riguardano: la mancanza di informazioni dettagliate relative alla qualificazione come vittime dell'istigazione pubblica alla violenza o all'odio sia di un gruppo di persone sia di un suo membro (articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro); la mancanza di riferimenti al colore della pelle e all'ascendenza nella considerazione delle vittime di istigazione, che sono definite dalla decisione quadro in riferimento «alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica» (articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro); la non previsione della punibilità della «negazione» e «della minimizzazione grossolana» dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti dagli articoli 6, 7, e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica (articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro); la mancanza di disposizioni specifiche che qualifichino come reato l'apologia, la negazione o la minimizzazione gros-

solana dei crimini definiti dall'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945. Si tratta dei crimini contro la pace, dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità perpetrati dai principali criminali di guerra dei paesi europei dell'Asse. Questi comportamenti possono essere considerati come una specifica manifestazione di antisemitismo, se posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio (articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro); la mancanza di disposizioni relative alla responsabilità delle persone giuridiche, con le relative sanzioni, per i discorsi di incitamento all'odio da parte di una persona che occupa una posizione direttiva in seno alla persona giuridica oppure nel caso in cui la mancanza di direzione da parte di tale persona abbia reso possibili discorsi di incitamento all'odio a opera di una persona soggetta alla sua autorità (articoli 5 e 6 della decisione quadro); il non completo recepimento delle norme che prevedono che gli Stati membri, nello stabilire la competenza giurisdizionale per i comportamenti posti in essere nel proprio territorio, garantiscano che la competenza giurisdizionale si estenda ai casi in cui i comportamenti di incitamento all'odio siano realizzati mediante un sistema di informazione e l'autore o il materiale ospitato su tale sistema di informazione siano situati sul suo territorio (articolo 9, paragrafo 2, della decisione quadro).

Al termine della sua esposizione, la relatrice esprime un parere favorevole sulla relazione in titolo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di adottare (o di adoperarsi affinché siano adottate), prima della scadenza del periodo transitorio di cui in premessa e quindi prima del 1° dicembre 2014, le eventuali misure di attuazione della decisione quadro ritenute necessarie a conformarsi alle indicazioni della Commissione europea elencate nella relazione in titolo. Allo scopo, potrebbe essere opportuno elaborare un unico atto di recepimento degli obblighi derivanti dalla citata decisione quadro 2008/913/GAI.

La relatrice illustra, infine, un conferente schema di osservazioni favorevoli con rilievi.

Interviene brevemente il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) per esprimere la propria condivisione in merito all'osservazione, formulata dalla relatrice, che auspica una unificazione dei variegati testi normativi di attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, la Commissione, previa verifica del numero legale, approva lo schema di osservazioni favorevoli con un rilievo della relatrice.

La seduta termina alle ore 14,30.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SUGLI ATTI COMUNITARI (COM(2014) 4 definitivo E
(COM(2014)5 definitivo SOTTOPOSTI AL PARERE
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La 14^a Commissione permanente, esaminati gli atti in titolo,

rilevato che la base giuridica è individuata negli articoli 42 e 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nella parte in cui prevedono l'adozione delle «disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca», nonché la misura entro la quale si possono applicare le disposizioni del capo del TFUE relativo alle regole sulla concorrenza;

valutato che, per quanto riguarda la proposta di direttiva, che si limita, nelle more dell'approvazione del regolamento sui controlli ufficiali, a eliminare qualunque riferimento alla zootecnia dalle tre direttive in via di abrogazione, i principi di sussidiarietà e proporzionalità non appaiono circostanziati nella relazione illustrativa della Commissione europea;

valutato che, in riferimento alla proposta di regolamento, non è contenuta una valutazione sul rispetto del principio di sussidiarietà all'interno della relazione, in contrasto con l'articolo 5 del Protocollo n. 2, secondo cui «ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»;

evidenziato che la proposta di regolamento contiene numerose deleghe di potere alla Commissione europea e che i conseguenti atti, non essendo atti legislativi, sfuggono al controllo di sussidiarietà dei parlamenti nazionali;

considerato che un'applicazione corretta dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, secondo i consolidati principi del diritto dell'Unione, comporta che, a parità di altre condizioni, le direttive dovrebbero essere preferite ai regolamenti, e che, nel rispetto del diritto comunitario, si dovrebbe aver cura di salvaguardare disposizioni nazionali consolidate nonché l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi giuridici degli Stati membri;

considerato che, da quanto risulta dal sito Internet di IPEX (www.ipex.eu), le due proposte sono all'esame dei parlamenti finlandese, svedese, spagnolo, irlandese, delle due Camere polacche, del Consiglio nazionale slovacco e del Bundesrat tedesco e che nessuna di queste Camere ha sinora espresso riserve o preoccupazioni in merito al rispetto del principio di sussidiarietà;

valutata la relazione del Governo, trasmessa il 12 marzo 2014 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, che formula una valutazione fortemente critica, evidenziando come la proposta di regolamento impatterebbe in modo particolarmente severo sull'organizzazione del miglioramento zootecnico italiano andandone a minare i principi ispiratori e le modalità di funzionamento, anche in riferimento alla violazione di alcuni principi base della legislazione vigente come in particolare la concezione del miglioramento genetico inteso come «investimento pubblico» nella popolazione animale in un quadro di politica nazionale per la qualità e la salvaguardia della biodiversità;

valutate infine le osservazioni pervenute dalle principali associazioni di categoria,

formula, per quanto di competenza, osservazioni contrarie sulla proposta di direttiva e sulla proposta di regolamento, con il seguente rilievo:

in riferimento alle suddette proposte si invita la Commissione di merito ad adottare un parere motivato contrario, ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, in ragione dell'assenza di una motivazione dettagliata sul rispetto del principio di sussidiarietà, dell'eccessivo uso della delega di potere, dell'utilizzo dello strumento del regolamento al posto della direttiva e per l'impatto sui principi ispiratori della legislazione zootecnica italiana. Si invita nel contempo a rappresentare le forti criticità sul merito delle proposte evidenziate nella relazione del Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 19

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che:

– l'articolo 67, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attribuisce all'Unione il compito di adoperarsi per «garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di [...] lotta contro [...] il razzismo e la xenofobia, attraverso [...], se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali»;

– la decisione quadro 2008/913/GAI, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, si prefigge l'obiettivo di rendere i reati di stampo razzista e xenofobo passibili in tutti gli Stati membri almeno di un livello minimo di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. L'impostazione penale comune è prevista per due tipi di reato, ossia i «discorsi di incitamento all'odio» e i «reati basati sull'odio»;

– più in particolare, vengono definiti come reati: l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica; la perpetrazione di tali atti con diffusione e distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale; l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, di crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, e dei crimini definiti all'articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale, diretta pubblicamente contro un gruppo o un suo membro per le motivazioni sopra richiamate, quando tali comportamenti siano posti in essere per istigare alla violenza o all'odio di un gruppo o di un membro del gruppo. A tali fini gli Stati possono decidere di rendere punibili soltanto i comportamenti atti a turbare l'ordine pubblico o che sono minacciosi, offensivi o ingiuriosi;

– la stessa decisione quadro richiede a ciascuno Stato membro di rendere punibile l'istigazione ai comportamenti di cui all'articolo 1 e che la motivazione razzista e xenofoba sia considerata come circostanza aggravante per la determinazione della pena di ogni altro reato;

– ai sensi della stessa anche le persone giuridiche devono essere ritenute punibili per responsabilità indiretta da parte di un singolo o di chi ricopre ruoli direttivi, per comportamenti che avvantaggino l'organizzazione;

– la tutela costituzionale nell’ambito dei principi fondamentali deve contemperare tali diritti con la libertà di espressione, di stampa e di associazione;

– la relativa azione penale non deve essere subordinata ad una denuncia, ma operare *ex officio*;

– l’articolo 10 della decisione quadro impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione quadro anteriormente al 28 novembre 2010;

– secondo l’articolo 10 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato ai Trattati, per cinque anni dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona – e quindi sino al 1° dicembre 2014 – in ordine agli atti dell’Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell’entrata in vigore dello stesso Trattato, le attribuzioni della Commissione ai sensi dell’articolo 258 del TFUE – e cioè quelle relative all’avvio di procedure di infrazione – non sono applicabili;

– la citata decisione quadro 2008/913/GAI rientra tra gli atti del settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e che, pertanto, a partire dal 1° dicembre 2014 le eventuali inadempienze da parte degli Stati membri saranno passibili di procedura di infrazione;

valutato che:

– la relazione in titolo evidenzia la misura in cui gli Stati membri hanno attuato le disposizioni della normativa e si basa sulle misure di recepimento notificate dagli Stati membri e su altre fonti;

– le misure di recepimento notificate dall’Italia sono contenute nell’allegato alla relazione (SWD(2014) 27) e sono: la legge 9 ottobre 1967, n. 962 (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio); la legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale); il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa); il codice penale;

preso atto che le criticità riscontrate dalla Commissione europea per l’Italia riguardano:

– la mancanza di informazioni dettagliate relative alla qualificazione come vittime dell’istigazione pubblica alla violenza o all’odio sia di un gruppo di persone sia di un suo membro (articolo 1, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione quadro);

– la mancanza di riferimenti al colore della pelle e all’ascendenza nella considerazione delle vittime di istigazione, che sono definite dalla decisione quadro in riferimento «alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica» (articolo 1, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione quadro);

– la non previsione della punibilità della «negazione» e «della minimizzazione grossolana» dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, quali definiti dagli articoli 6, 7, e 8 dello

Statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica (articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), della decisione quadro);

– la mancanza di disposizioni specifiche che qualifichino come reato l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti dall'articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945. Si tratta dei crimini contro la pace, dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità perpetrati dai principali criminali di guerra dei Paesi europei dell'Asse. Questi comportamenti possono essere considerati come una specifica manifestazione di antisemitismo, se posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio (articolo 1, paragrafo 1, lettera *d*), della decisione quadro);

– la mancanza di disposizioni relative alla responsabilità delle persone giuridiche, con le relative sanzioni, per i discorsi di incitamento all'odio da parte di una persona che occupa una posizione direttiva in seno alla persona giuridica oppure nel caso in cui la mancanza di direzione da parte di tale persona abbia reso possibili discorsi di incitamento all'odio a opera di una persona soggetta alla sua autorità (articoli 5 e 6 della decisione quadro);

– il non completo recepimento delle norme che prevedono che gli Stati membri, nello stabilire la competenza giurisdizionale per i comportamenti posti in essere nel proprio territorio, garantiscano che la competenza giurisdizionale si estenda ai casi in cui i comportamenti di incitamento all'odio siano realizzati mediante un sistema di informazione e in cui l'autore o il materiale ospitato su tale sistema di informazione siano situati sul suo territorio (articolo 9, paragrafo 2, della decisione quadro);

considerato che, come riportato nel paragrafo conclusivo della relazione, la Commissione europea avvierà dialoghi bilaterali con gli Stati membri, al fine di garantire il pieno e corretto recepimento della decisione quadro,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità che siano adottate, prima della scadenza del periodo transitorio di cui in premessa e quindi prima del 1° dicembre 2014, le eventuali misure di attuazione della decisione quadro ritenute necessarie a conformarsi alle indicazioni della Commissione europea elencate nella relazione in titolo. Allo scopo, potrebbe essere opportuno elaborare un unico atto di recepimento degli obblighi derivanti dalla citata decisione quadro 2008/913/GAI.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 19 marzo 2014

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
MICHELONI

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 15,10

INCONTRO INFORMALE CON UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 19 marzo 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Interviene il sottosegretario allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 21,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data 13 marzo la presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione la deputata Lorenza Bonaccorsi, in sostituzione del deputato Pierdomenico Martino, dimissionario dalla Commissione.

Audizione del sottosegretario allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli
(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario allo sviluppo economico*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, ponendo quesiti e richiedendo chiarimenti, il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), il deputato Mirella LIUZZI (M5S), i senatori Federico FORNARO (PD) e Maurizio ROSSI (PI), i deputati Gennaro MIGLIORE (SEL) e Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), il senatore Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), il senatore Claudio MARTINI (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario allo sviluppo economico*, risponde ai quesiti formulati.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario Giacomelli, dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori della Commissione in relazione all'esame delle delibere in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonché delle tribune elettorali sulle quali intervengono i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), Mirella LIUZZI (M5S), Giorgio LAINATI (FI-PdL), Gennaro MIGLIORE (SEL) e il senatore Maurizio ROSSI (PI).

La seduta termina alle ore 22,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 19 marzo 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione della prof.ssa Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle finanze
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Fabrizia Lapecorella, *direttore generale delle finanze*, svolge una relazione, al termine della quale Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, rinvia il seguito dell'audizione ad altra riunione.

La seduta termina alle ore 9,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

Mercoledì 19 marzo 2014

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,25 alle ore 9,05.

